**della Commissione ambiente, territorio e energia**

**sul messaggio 19 febbraio 2020** **concernente la Legge sulla gestione delle acque (LGA)**

1. **CRONISTORIA**

Dal 1° febbraio al 31 agosto 2016 è stato posto in pubblica consultazione un progetto della nuova Legge Gestione Acque (LGA). A seguito di questa consultazione sono rientrate 77 prese di posizione. Il Consiglio di Stato ha esaminato tutte le prese di posizioni – alcune considerate altre no – ed a inizio 2020 ha licenziato il messaggio con relativa legge.

A quel momento in CATE fu designato relatore Giacomo Garzoli che imbastì un rapporto ma si prese tempo in attesa che venisse licenziato pure il regolamento d’applicazione.

A giugno 2023 i sottoscritti – Tricarico e Schnellmann – rilevarono il rapporto di Garzoli (non più in Parlamento), mentre nell’autunno dello stesso anno venne licenziato il progetto di regolamento d’applicazione con una lettera accompagnatoria da parte del Consiglio di Stato (11.10.2023), che indicava la necessità, emersa nel quadro dell'allestimento del RLGA, di apportare alcune modifiche alla legge, che sono state integrate nel disegno di legge.

1. **INTRODUZIONE**

Con il messaggio in oggetto si propone l’adozione di una legge che mira anzitutto a riunire in un testo unico tutte le disposizioni cantonali in materia, così da uniformare e meglio armonizzare gli strumenti della gestione delle acque, precisando i compiti e gli obiettivi di tutti i responsabili (enti pubblici e privati) e favorendo il loro coordinamento. Nel contempo, si attua un adeguamento della terminologia e un aggiornamento dei requisiti tecnici della protezione delle acque alle vigenti disposizioni federali. Scopo principale di tale normativa è quello di garantire la gestione di questa importante risorsa naturale con riferimento all’accresciuto sfruttamento della stessa da una parte e di garantire la qualità nel nostro territorio dall’altra, senza perdere di vista la necessità di protezione dai pericoli che essa può generare.

1. **ABROGAZIONE, MODIFICA DI ALTRE LEGGI ED EVASIONE DI ATTI PARLAMENTARI**

La LGA sostituisce infatti i seguenti atti legislativi, che devono quindi essere abrogati:

* Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975;
* Legge sull’approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994;
* Legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978;
* Legge sull’utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002;
* Legge regolante gli scavi all’alveo dei laghi, fiumi e torrenti del 17 settembre 1928;
* Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d’acqua e delle rive lacustri del 10 ottobre 2005;
* Decreto legislativo che designa l’autorità competente ad esercitare la sorveglianza sugli impianti di accumulazione del 18 aprile 2005;
* Legge concernente le tasse in materia di protezione delle acque del 31 marzo 1982.

Nel contempo vanno pure abrogati:

* l’art. 19 della legge sul registro fondiario del 2 febbraio 1998, che disciplina il catasto dei diritti d’acqua, sostituito dall’inventario dei prelievi di cui all’art. 5 cpv. 2 dell’annesso disegno di legge;
* l’art. 41 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011, che impone delle linee di arretramento dai corsi d’acqua, ora sostituite dallo spazio riservato alle acque previsto e disciplinato dagli art. 36a LPAc e 64 dell’annesso disegno di legge, nonché
* l’art. 14 della legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017 (LTPNat), relativo al sussidiamento cantonale delle misure tecniche e organizzative relative ai pericoli naturali: questo sussidiamento si riferisce concretamente ai compiti di protezione contro le piene e i flussi detritici ed è ora disciplinato dagli art. 75 e seguenti dell’annesso disegno di legge.

Il rimando contenuto all’art. 24 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 va inoltre adattato indirizzandolo alla nuova LGA.

Infine, gli art. 1 e 2 della legge sui Consorzi del 21 luglio 1913 vanno modificati così come indicato nel commento agli art. 80 – 82.

Inoltre, con l’annesso disegno di legge si propone di considerare evase le seguenti iniziative parlamentari:

* di Graziano Crugnola e cofirmatari, **Legge edilizia - come gestire le sonde geotermiche e le infrastrutture del sottosuolo? Oggi chi primo arriva meglio alloggia**, del 19 settembre 2016 (IG613),
* di Fabio Schnellmann e cofirmatari **per la modifica dell’art. 129 cpv. 2 della Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971**, del 13 marzo 2017 (IE479),
* di Sabrina Aldi e cofirmatari, **LALIA la certezza del diritto deve prevalere**, del 20.09.2022 (IG749),
* di Michele Foletti (ripresa da Andrea Censi), **Modifica dell’art. 106 della Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (Interesse dovuto sui contributi di costruzione)**, del 22 febbraio 2021 (IE621),
* di Fiorenzo Dadò, **Non svendiamo le nostre acque: introduzione di un supplemento del canone sul pompaggio**, del 14 dicembre 2019 (IE311 e IE312).

Con riferimento alla prima infatti, l’art. 43 dell’annesso disegno di legge conferisce al Consiglio di Stato il compito di delimitare le aree nelle quali lo sfruttamento termico delle acque e quello della geotermia sono ammessi (con lo strumento del PSTAG di cui all’art. 7) e di fissare le distanze che i relativi impianti devono mantenere dai confini dei fondi (cpv. 2). La distanza tra i singoli impianti, per contro, è già disciplinata in modo esaustivo dalla Norma SIA 384/6.

La seconda iniziativa mira invece a sancire in modo generale e astratto la qualità di parte del Cantone e dei Comuni nei procedimenti penali in materia di inquinamento delle acque. Richiamate le considerazioni di carattere giuridico espresse nel commento agli art. 89 e 90, la proposta in esame può essere assecondata per quanto attiene ai diritti del Cantone e degli organi di polizia delle acque da esso istituiti; per contro, mancando i presupposti di merito, in particolare l’interesse giuridicamente protetto (v. sopra), essa non può esserlo nella misura in cui è riferita ai Comuni. Sulla base dell’art. 90 cpv. 3 del presente disegno di legge si propone di ritenere comunque evasa anche questa iniziativa.

1. **IMPIANTO LEGISLATIVO ATTUALE E SCOPO DELLA NUOVA LEGGE**

Nel messaggio sono ben elencate le basi costituzionali e la legislazione federale in materia di protezione e gestione delle acque, su cui si fonda la regolamentazione cantonale.

Nel nostro Cantone le disposizioni federali in materia di protezione delle acque sono attuate principalmente tramite la Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1971 (LALIA). Questa legge è stata modificata a più riprese (in particolare nel 1994 con il suo adeguamento alle disposizioni federali in materia di sussidi), ma, dato l’elevato grado di dettaglio del diritto superiore, il suo effetto derogatorio susseguente (v. supra 2.1) e l’assenza di contrasti con il medesimo, non è mai stata oggetto di una revisione generale.

Oltre alla LALIA, le seguenti leggi settoriali completano il quadro della protezione delle acque a livello cantonale:

* la Legge sull’approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 (LAI; RL 9.1.2.1), che disciplina le competenze dei Comuni e del Cantone atti a garantire un normale approvvigionamento e un uso parsimonioso dell’acqua (art. 1),
* la Legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978 (LAS; RL 9.1.3.2), che tratta dell’accertamento e dell’utilizzazione delle acque sotterranee (art. 1),
* la Legge sull’utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (RL 9.1.6.1), che regola la captazione delle acque pubbliche di superficie (art. 1);
* la Legge regolante gli scavi all’alveo dei laghi, fiumi e torrenti del 17 settembre 1928 (RL 9.1.5.1), che riguarda l’estrazione di sabbia, ghiaia e ciottoli dall’alveo di laghi, fiumi e torrenti (art. 1), e
* la Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d’acqua e delle rive lacustri del 10 ottobre 2005 (RL 9.1.4.2), che disciplina il finanziamento di progetti, studi, interventi e attività il cui fine sia il miglioramento della situazione ecologica di corsi d’acqua e di rive lacustri (art. 1).

La proposta di rivedere l’intero assetto normativo cantonale nasce quindi principalmente dalla necessità di recepire e concretizzare a livello cantonale il concetto di gestione integrata delle acque. Questo nuovo concetto impone di coordinare e armonizzare tutte le attività antropiche volte a proteggere o a utilizzare l'acqua, nonché a proteggere dai pericoli che essa può generare. Ciò fa sì che l'attenzione non è più rivolta esclusivamente all'acqua come volume idrico e elemento chimico, ma al corpo d'acqua nel suo insieme, che include anche il suo ruolo nell’ecosistema che da esso dipende e che con esso interagisce. In questo senso, la gestione integrata non riguarda soltanto il perimetro immediato dell'intervento fisico nel territorio, ma considera le conseguenze e le ripercussioni che tale intervento provoca all’interno del ciclo dell’acqua, su una scala adeguata per una visione più globale. È quindi necessario che tale gestione **tenga conto delle caratteristiche naturali e delle attività svolte nell’intero bacino idrografico**, nell'ambito della pianificazione del territorio, dell'agricoltura o dell'economia forestale.

|  |  |
| --- | --- |
| sendobject | *“Schema gestione globale dell’acqua e relative relazioni interne ed esterne” e considerazioni tratte dal sito internet UFAM, www.bafu.admin.ch/wasser; cfr. pure Bundi, Wasserwirtschaft pag. 423 - 440* |

Accanto a questi obiettivi, il progetto mira pure a:

* uniformare e razionalizzare gli strumenti;
* permettere un immediato aggiornamento dei requisiti tecnici della protezione delle acque alle vigenti disposizioni federali;
* adeguare la terminologia a quella della Confederazione e degli altri Cantoni;
* precisare i compiti e gli obiettivi dei responsabili della gestione delle acque (enti pubblici e privati);
* alleggerire l’intera disciplina mediante la semplificazione delle strutture organizzative e delle procedure.

Il campo di applicazione della legge è più ampio rispetto a quello dalla LPAc federale, dal momento che include pure il tema dell’utilizzo delle acque (a livello federale disciplinato principalmente dalla LUFI) e quello delle sistemazioni dei corsi d’acqua. Essa mira inoltre a disciplinare la gestione di tutte le acque cantonali, siano esse superficiali o sotterranee, da depurare, da proteggere e da valorizzare in quanto corpo d’acqua, da utilizzare per l’approvvigionamento idrico oppure per altri scopi.

1. **PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA NUOVA LGA**

La struttura della nuova LGA è impostata sulla base degli elementi che compongono il concetto di gestione integrata delle acque – la protezione dell’acqua, il suo utilizzo e la protezione dai pericoli che essa può generare – e si presenta come segue:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Capitolo 2 Strumenti di gestione delle acque

Capitolo 3 Qualità delle acque

Capitolo 4 Utilizzo delle acque

Capitolo 5 Sistemazioni dei corpi d’acqua e protezione dai pericoli

Capitolo 6 Esecuzione

Capitolo 7 Disposizioni varie e finali

Nel capitolo 3, riguardante la qualità delle acque, sono riportati e in parte concretizzati i principi destinati a garantire la qualità dell’acqua e a proteggerla dagli effetti pregiudizievoli. In questo contesto sono inserite le norme che disciplinano la realizzazione, l’esercizio e il finanziamento degli impianti per il trattamento delle acque di scarico. Il capitolo 4, relativo all’utilizzo delle acque, contiene anzitutto delle norme organizzative sul rilascio dei necessari atti di autorizzazione e concessione. Nel seguito sono passati in rassegna i principali generi di utilizzo delle acque – approvvigionamento idrico, produzione di energia idroelettrica e sfruttamento termico – e precisate, per ognuno di essi, le pertinenti norme speciali. Nel capitolo 5 – inerente alle sistemazioni dei corpi d’acqua e alla protezione dai pericoli – sono contenuti i principi che reggono la materia e disciplinati nelle grandi linee gli interventi attuabili sui corpi d’acqua (spazio riservato, manutenzione, sistemazioni, estrazioni e immissioni di materiale) come pure i relativi finanziamenti.

Nei rapporti tra Cantone e Comuni non sono rilevabili cambiamenti sostanziali.

Per quanto attiene alla protezione qualitativa delle acque e la protezione dai pericoli, il ruolo principale rimane affidato, come finora, agli enti locali.

Nell’ambito dell’utilizzo delle acque è per contro confermata la competenza dell’autorità cantonale per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni.

A livello pratico costituisce una novità – per enti locali e privati – l’istituzione di un nuovo strumento di pianificazione e progettazione degli impianti destinati all’approvvigionamento idrico (piano generale dell’acquedotto; art. 9 cpv. 2), peraltro già in uso in vari Comuni, volto a sostituire gli attuali inventari degli impianti e le relazioni sullo stato dell’approvvigionamento.

La Commissione, considerata l’importante revisione dell’assetto normativo cantonale per la gestione integrata delle acque, ha chiesto al Consiglio di Stato di poter disporre del Regolamento di applicazione della LGA (RLGA) prima dell’approvazione della stessa. Il Consiglio di Stato ha trasmesso l’11 ottobre 2023 il progetto RLGA, segnalando che nell’ambito dell’allestimento dello stesso è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alla legge. Gli articoli interessati dalle modifiche sono stati aggiornati nel disegno di legge allegato al presente rapporto.

1. **RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA**

Globalmente sono pervenute 77 prese di posizione su 221 destinatari ai quali la legge è stata mandata per consultazione (135 Comuni e 86 altri destinatari quali associazioni e Consorzi).

Di seguito, sono riprese dal Messaggio le principali richieste e le relative prese di posizione, che sono pure state presentate e discusse in seno alla Piattaforma di dialogo tra Cantone e Comuni.

* *Molti Comuni hanno criticato l’idea di riunire in un unico testo le diverse disposizioni cantonali e hanno chiesto di valutare la soluzione di una legge quadro (o mantello) che fissi i principi generali, accompagnata da una serie di leggi cantonali di applicazione delle diverse leggi federali, tra cui la LALIA il cui aggiornamento ha assunto un carattere urgente.*

Dopo attenta valutazione si riconferma la linea adottata del testo unico. L’elaborazione di una legge quadro accompagnata da leggi settoriali non migliorerebbe di fatto la chiarezza delle norme e contrasterebbe con il principio della gestione integrata oltre che con l’intendimento di alleggerire la legislazione. Anche la LPAc d'altronde si divide in tre parti: la protezione della qualità, la protezione della quantità (influenzata dai prelievi per il suo utilizzo) e la prevenzione e rimozione di altri effetti pregiudizievoli alle acque (rivitalizzazione e risanamento forza idrica). All’interno del ciclo naturale dell’acqua non ha grande importanza l’ordine dei temi trattati, essendo la qualità, la quantità, la restituzione delle acque e lo stato ecomorfologico del corso d’acqua intimamente interconnessi.

* *Alcuni partecipanti alla consultazione hanno chiesto che la legge sia focalizzata sui principi, demandando al regolamento di applicazione gli aspetti di dettaglio.*

Il progetto è stato ampiamente rimaneggiato e alleggerito proprio in quest’ottica. Rispetto alla versione posta in consultazione, quella allegata è stata epurata da una moltitudine di disposizioni procedurali e di dettaglio, che sono state demandate ai vari regolamenti di applicazione.

* *I Comuni hanno paventato un aumento del carico lavorativo delle amministrazioni comunali.*

A questo proposito si sottolinea che l’attuale ripartizione delle competenze in materia di gestione delle acque non è assolutamente modificata e che la LGA non assegna nuovi compiti agli enti locali.Come finora, per i settori della protezione qualitativa e della sistemazione dei corpi d’acqua il Cantone pianifica, promuove e finanzia i provvedimenti attuati dai Comuni. Per il settore dell’utilizzo dell’acqua il Cantone, che ne detiene la sovranità, rilascia direttamente le autorizzazioni e le concessioni. Anche dal profilo delle responsabilità, la LGA non assegna nuove incombenze agli enti locali.

* *Alcuni partecipanti alla consultazione hanno chiesto un chiarimento in merito al coordinamento con la legge di applicazione LTPNat, con particolare riferimento al tema delle proprietà delle acque e alle conseguenze e responsabilità dei danni che ne possono derivare.*

La LTPNat si concentra sulla protezione della vita umana e dei beni materiali considerevoli, l’accertamento dei pericoli è dunque dato ai territori stabilmente insediati. Lo strumento principale per l’accertamento dei pericoli è il Piano delle zone soggette a pericolo (PZP) che costituisce la base per una corretta pianificazione del territorio e per progettare le misure di protezione. La LTPNat concerne quindi la procedura per l’accertamento delle zone soggette a pericolo naturale e la gestione dei rischi connessi. La LGA integra per parte sua il disciplinamento della sistemazione e della rivitalizzazione dei corsi d’acqua in un’ottica più generale, ovvero con lo scopo di preservare e riattivare i processi idrici naturali, per il quali la LPAc impone anche la pianificazione dello spazio riservato alle acque allo scopo di garantire le funzioni naturali delle acque oltre alla protezione contro le piene.

* *La struttura del progetto posto in consultazione è stata giudicata da alcuni poco accessibile, di difficile lettura e orientamento. Alcuni enti locali hanno reputato che la struttura adottata e la suddivisione in capitoli accentui la divisione tra i settori trattati, ostacolando una vera gestione integrata delle acque. Sono inoltre stati contestanti l’equilibrio, le priorità, l’approfondimento e le relazioni tra i diversi settori.*

In merito al presunto disequilibrio tra i diversi settori trattati si rileva che questa impressione potrebbe discendere dalla diversa proporzione del numero di norme che regolano in particolare gli aspetti procedurali legati ai singoli settori. Lo sforzo di alleggerimento e semplificazione intrapreso (v. sopra) ha comportato un riequilibrio tra i diversi settori.

* *I Comuni hanno chiesto di diminuire il numero dei piani, dei catasti e inventari istituiti con la LGA. Essi hanno pure auspicato una semplificazione delle procedure limitando le possibili vie ricorsuali. Da più parti è stato chiesto uno sforzo per uniformare le procedure.*

Sulla scorta delle osservazioni rientrate si è provveduto a semplificare e alleggerire il più possibile il capitolo dedicato agli strumenti.

1. **LAVORI COMMISSIONALI**

La Commissione si è chinata dettagliatamente sulla nuova proposta legislativa. Dalle discussioni commissionali sono sorte diverse questioni di dettaglio sottoposte nuovamente al Consiglio di Stato e ai relativi servizi cantonali in data 4 giugno 2020, unitamente alle considerazioni raccolte dall’Associazione Acquedotti Ticinesi (in seguito AAT). Quest’ultima è pure stata sentita in data 27 maggio 2021. Al Consiglio di Stato sono inoltre state trasmesse le osservazioni e proposte di modifica inoltrate dall’Ing. Zanga dello spettabile Studio d’ingegneria Andreotti & Partners SA, Locarno, relative al capitolo sul finanziamento degli impianti pubblici di smaltimento delle acque di scarico. Le relative risposte dal Consiglio di Stato sono pervenute in data 25 novembre 2020, rispettivamente 24 marzo 2021, e sono integrate nel presente rapporto.

1. **COMMENTO ALLE NORME**

***Capitolo I: disposizioni generali (art. 1 e 2)***

La Commissione si rifà alle esaustive considerazioni del Messaggio governativo.

In aggiunta si precisa che l’art. 1 LGA indica la materia che costituisce oggetto della legge. Per quanto riguarda invece gli obiettivi, essi sono elencati all’art. 2 LGA. Mediante l’art. 2 cpv. 1 lit. b LGA è assicurato, in particolare, un utilizzo sostenibile delle acque, che garantisca degli adeguati deflussi (protezione quantitativa delle acque). Con l’art. 2 cpv. 1 lit. c LGA, invece, sono preservati e migliorati i corsi d’acqua (preservazione e miglioramento dei corpi d’acqua).

***Capitolo II: Strumenti di gestione delle acque***

**Norme comuni (art. 3)**

La Commissione si rifà alle esaustive considerazioni del Messaggio governativo.

Si precisa che il catasto delle opere di sistemazione, che avrebbe avuto un valore puramente informativo (originariamente inserito all’art. 32 cpv. 3 del progetto posto in consultazione), è ritenuto ridondante rispetto ai già esistenti strumenti di informazione territoriale (SIT), e per questo non è stato inserito nel presente progetto di legge.

Si segnala che in sede di allestimento del RLGA il Consiglio di Stato ha introdotto il cpv. 3 inerente i geodati.

**Piano cantonale della gestione delle acque, PCGA (art. 4)**

La gestione integrata delle acque e, più in generale, la definizione della politica cantonale della gestione delle acque sono affidati al Piano cantonale della gestione delle acque (PCGA; art. 4). Il nuovo strumento dovrà definire nelle grandi linee gli obiettivi della gestione delle acque nonché i relativi piani d’azione. Esso andrà coordinato con le altre politiche settoriali e gli indirizzi e le misure di rilevante incidenza territoriale che scaturiranno dal PCGA dovranno essere integrati nel piano direttore cantonale.

**Catasto delle acque e inventario dei prelievi (art. 5)**

La Commissione si rifà alle esaustive considerazioni del Messaggio governativo.

**Piani per la protezione delle acque (art. 6)**

La Commissione si rifà alle esaustive considerazioni del Messaggio governativo.

**Piano delle aree per lo sfruttamento del calore geotermico e della geotermia (art. 7)**

Questo piano, che non è attualmente previsto dal diritto federale ed è dunque, dal profilo formale, un nuovo strumento, si rende necessario per disciplinare in modo sostenibile l’utilizzo termico degli acquiferi e della geotermia. In particolare esso dovrà rappresentare la natura del sottosuolo e la vulnerabilità degli acquiferi. In linea di massima occorrerà distinguere tra le zone in cui le sonde geotermiche sono vietate – segnatamente quelle in cui il sottosuolo presenta caratteristiche particolari quali ad es. carsismo, presenza di gas, idrogeologia particolare ecc. – e quelle dove sono permesse previa autorizzazione. Queste zone potranno a loro volta essere suddivise a seconda dei vincoli esistenti o in funzione della profondità concessa.

L’effetto principale del medesimo è esplicitato all’art. 43 cpv. 2, che limita la possibilità di rilasciare autorizzazioni o concessioni per lo sfruttamento termico ai soli casi in cui il punto di perforazione è situato nell’apposita area.

**Piani dello smaltimento delle acque (art. 8)**

**Il piano regionale dello smaltimento delle acque (PRS)**

Sulle caratteristiche di tale strumento la Commissione si rifà alle esaustive considerazioni del Messaggio governativo.

Con riferimento agli aspetti procedurali si rimanda a quanto verrà specificato all’art. 9.

**Il piano generale di smaltimento delle acque (PGS)**

Sulle caratteristiche di tale strumento la Commissione si rifà alle esaustive considerazioni del Messaggio governativo.

Con riferimento agli aspetti procedurali si rimanda a quanto verrà specificato all’art. 9.

**Piani dell’approvvigionamento idrico (art. 9)**

**Il piano cantonale dell’approvvigionamento idrico (PCAI)**

La Commissione si rifà alle esaustive considerazioni del Messaggio governativo.

**Il piano generale dell’acquedotto (PGA)**

Si propone di sostituire gli attuali inventari degli impianti esistenti – la cui adozione, nell’ambito dei rispettivi PR comunali, è stata sinora assicurata in modo assai discontinuo ed eterogeneo sul territorio cantonale – con un nuovo piano comunale, denominato Piano generale dell’acquedotto (PGA). Il PGA dovrebbe indicare, tramite una rappresentazione planimetrica ed un rapporto, tutte le opere e gli impianti destinati ad assicurare l’approvvigionamento di acqua potabile nei Comuni. I suoi contenuti sono stati precisati in sede di regolamento. Per la sua adozione e modifica dovranno in linea di principio essere applicabili le stesse norme procedurali applicate per il PGS, con la particolarità che i Comuni dovranno predisporre e mettere a disposizione del Dipartimento un apposito rapporto informativo (art. 9 cpv. 2 in fine). In questo contesto sarà in particolare necessario acquisire i dati sull’utilizzo attuale delle acque sotterranee, quantificare il fabbisogno comunale di acqua potabile e, infine, censire quantitativamente e qualitativamente le acque sfruttate e sfruttabili nel comprensorio comunale.

Con riferimento agli aspetti procedurali legati all’approvazione del PGA e del PGS, la Commissione ha accolto le osservazioni dell’Associazione Acquedotti Ticinesi, che richiede una semplificazione di tale procedura. L’AAT ha pure richiesto che il PGA non sia vincolante per le aziende distributrici. In proposito la Commissione fa proprie le seguenti considerazioni del Consiglio di Stato, espresse nella presa di posizione 25 novembre 2020.

Si osserva innanzitutto che, al fine di ossequiare il principio della gestione integrata delle acque (art. 2 pLGA) il PGA e il PGS sono da trattare congiuntamente. In effetti il PGA, in conformità agli obiettivi fissati nel PCAI, deve garantire un approvvigionamento idrico sicuro e di qualità a livello comunale, indicando gli impianti destinati a perseguire tale scopo.

Il PGS deve garantire la protezione qualitativa e quantitativa delle acque su tutto il territorio comunale tramite un appropriato smaltimento delle acque di scarico (che sono in parte le acque usate fornite dall’acquedotto). Pertanto, entrambi i piani costituiscono degli strumenti fondamentali nel ciclo locale dell’acqua e per la loro analoga natura e portata devono essere sottoposti alle stesse norme procedurali. Inoltre, considerata la loro importante funzione, non possono che essere vincolanti anche per le aziende distributrici.

La preoccupazione delle aziende di distribuzione per l’impegno procedurale, che evidentemente sottende alla loro richiesta, è in parte condivisa e trova una valida risposta nella proposta delineata più sotto.

Il Messaggio n. 7792 del 19 febbraio 2020 sulla LGA (di seguito: messaggio) prevede, per l’adozione del PGS e del PGA, una procedura analoga a quella di PR, poiché parte dal presupposto che gli stessi confluiscano nel piano di urbanizzazione del PR ed abbiano effetto sull’edificabilità dei fondi e sui costi a carico dell’ente pubblico. Tuttavia, la suddetta proposta non si allinea appieno al progetto di modifica della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011, sottoposto nel frattempo per approvazione al Gran Consiglio (messaggio n. 7630 del 6 febbraio 2019), che prevede (fra l’altro) di togliere dal piano dell’urbanizzazione le reti di acqua potabile e smaltimento acque e di inserire le informazioni concernenti tali reti solo nel programma di urbanizzazione (che ha valore puramente indicativo). Per quanto concerne invece l’intenzione di seguire la procedura di PR in considerazione degli effetti del PGS e del PGA, si osserva che l’edificabilità di un fondo è determinata in primo luogo dal PR e che l’allestimento del PGS e del PGA ne sono una diretta conseguenza già in applicazione dell’obbligo di urbanizzare codificato dall’art. 19 LPT.

In considerazione di quanto sopra esposto, non si ritiene indispensabile che PGS e PGA debbano essere sottoposti a una procedura analoga a quella di PR. Raccogliendo la suggestione delle aziende distributrici, si ritiene possibile proporre una procedura più semplice e snella, ma sempre rispettosa dei principi procedurali garantiti dalla Costituzione federale (in particolare cfr. art. 29 Cost.). Si propone quindi un emendamento agli artt. 8 cpv. 2 e 9 cpv. 2 pLGA, nel senso che il PGS e il PGA sono allestiti dal Municipio e pubblicati, per un periodo di trenta giorni, presso la cancelleria comunale. Durante tale termine i cittadini del Comune e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo possono formulare osservazioni, esercitando, il tal modo, il proprio diritto di essere sentiti. In seguito, i piani sono sottoposti per preavviso (vincolante) al Servizio competente in seno al Dipartimento del territorio e quindi adottati dall’Assemblea o Consiglio Comunale. Come tutte le risoluzioni del legislativo comunale, saranno quindi impugnabili ai sensi dell’art. 208 LOC. Si evidenzia che pure in questo caso è data la cosiddetta *actio popularis* (cfr. art. 209 LOC); la restrizione della legittimazione alle sole persone o enti che dimostrano un interesse legittimo avrebbe comunque poco senso, perché difficilmente questo interesse potrebbe essere concretamente negato a ogni cittadino, già solo per la materia trattata e le implicazioni finanziarie di questi strumenti.

In ogni caso, questa proposta comporta un notevole snellimento procedurale rispetto alla procedura di PR. È anche data facoltà al Consiglio di Stato di identificare i casi di modifiche di secondaria importanza, ai quali applicare una procedura ancora più snella, perché non soggetta all’adozione del legislativo comunale.

|  |  |
| --- | --- |
| **PR** | **PGS e PGA** |
| allestimento Municipio | allestimento Municipio |
| pubblicazione per informazione + partecipazione | pubblicazione per osservazioni |
| esame preliminare DT | preavviso tecnico DT |
| adozione Consiglio Comunale | adozione Consiglio Comunale |
| ricorso LOC | ricorso LOC |
| pubblicazione LST | - |
| ricorso LST e approvazione CdS | - |

In accordo con il Consiglio di Stato, la Commissione propone pertanto i seguenti emendamenti.

**Art. 8 Piani dello smaltimento delle acque**

1 (invariato)

2 Il piano generale di smaltimento delle acque (di seguito PGS) specifica per ogni Comune gli impianti necessari a un’adeguata protezione delle acque nonché a un appropriato smaltimento delle acque di scarico sull’intero territorio comunale.

3 Il PGS è allestito dal Municipio, che lo pubblica per 30 giorni, durante i quali ogni cittadino del Comune e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo può presentare osservazioni. Il PGS è in seguito sottoposto al preavviso del Dipartimento e adottato dall’Assemblea o dal Consiglio comunale. Il preavviso del Dipartimento è vincolante. Il Consiglio di Stato dettaglia la procedura; per modifiche di secondaria importanza può prevedere una procedura semplificata, non soggetta all’adozione dell’Assemblea o del Consiglio comunale.

4Se i Comuni non adempiono al loro obbligo, il Consiglio di Stato può adottare misure sostitutive.

5 (ex cpv. 3)

**Art. 9 Piani dell’approvvigionamento idrico**

1 (invariato)

2 Il piano generale dell’acquedotto (di seguito PGA) indica gli impianti destinati ad assicurare l’approvvigionamento idrico sul territorio comunale. La sua adozione e la sua modifica presuppongono l’allestimento di un rapporto sullo stato dell’approvvigionamento idrico comunale; la procedura segue per analogia quella prevista per il PGS ed è dettagliata dal Consiglio di Stato.

**Piani delle sistemazioni dei corpi d’acqua (art. 10 LGA)**

**In generale**

Le misure previste dalla LPAc relative all’obbligo di rinaturare i corsi d’acqua e i laghi sono incentrate sui seguenti elementi:

* obbligo per i Cantoni di definire un adeguato spazio riservato alle acque;
* obbligo per i Cantoni di elaborare una pianificazione strategica e realizzare, con coerenza e in collaborazione con gli Enti locali, le previste rivitalizzazioni;
* riduzione degli effetti negativi della produzione di energia idroelettrica nei settori dei deflussi discontinui, del bilancio del materiale detritico e della libera migrazione della fauna ittica (pianificazione ad opera dei Cantoni, attuazione ad opera dei gestori di centrali idroelettriche).

Esse vanno coordinate e collegate tra loro e riguardano i seguenti settori:

- rivitalizzazione delle acque (ripristino delle funzioni naturali dei corsi d’acqua);

- centrali con deflusso discontinuo (riduzione degli effetti dannosi del funzionamento a deflussi discontinui delle centrali idroelettriche);

- materiale solido di fondo (misure di riattivazione del bilancio in materiale detritico);

- libera migrazione della fauna ittica (ripristino della continuità fluviale dei corsi d’acqua per il transito dei pesci);

- deflussi residuali (risanamento di tratti caratterizzati da insufficienti deflussi residuali).

**Piano delle rivitalizzazioni**

La Commissione si rifà alle esaustive considerazioni del Messaggio governativo.

**Piano dei risanamenti**

La Commissione si rifà alle esaustive considerazioni del Messaggio governativo.

In sede di allestimento del RLGA il Consiglio di Stato ha modificato il cpv. 2 indicando che il piano dei risanamenti è adottato dal Consiglio di Stato, inoltre ha introdotto il nuovo cpv. 3 che definisce la possibilità di allestire il piano di risanamento per singoli comprensori.

**Autorizzazioni e concessioni**

La Commissione si rifà alle esaustive considerazioni del Messaggio governativo.

***Capitolo III: Qualità delle acque***

**Premessa**

La legislazione sulla protezione delle acque vieta tutte le alterazioni delle proprietà fisiche chimiche o biologiche delle acque (ai sensi dell’art. 4 lett. d LPAc) che non siano espressamente ammesse. Da questo principio fondamentale discendono il divieto di introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrare nelle acque sostanze che possono inquinarle (art. 6 cpv. 1 LPAc) come pure l’obbligo di trattare le acque di scarico inquinate (art. 7 cpv. 1 LPAc).

**Obbligo di approvazione dei progetti (art. 16)**

Affinché venga in ogni tempo garantita un’adeguata ed efficace applicazione delle norme sulla protezione delle acque, appare non soltanto opportuno ma pure necessario istituire un obbligo generale di approvazione dei progetti per tutti gli interventi che possono produrre degli effetti pregiudizievoli alle acque. In sede di allestimento del RLGA il Consiglio di Stato ha eliminato il cpv. 2.

**Esercizio, manutenzione e responsabilità (art. 17)**

La Commissione si rifà alle esaustive considerazioni del Messaggio governativo.

**Impianti di smaltimento delle acque di scarico e allacciamenti (art. 18-20)**

Gli articoli riguardanti la costruzione, l’esercizio ed il finanziamento degli impianti di trattamento delle acque riprendono la maggior parte delle disposizioni attualmente in vigore (v. art. 44 e seguenti LALIA). Queste disposizioni sono state nondimeno precisate e attualizzate in settori importanti, quali la procedura di approvazione dei progetti e il prelievo di tasse destinate all’uso degli impianti.

**Finanziamento degli impianti di smaltimento delle acque (artt. 21-34)**

La nuova regolamentazione intende armonizzare, razionalizzare ed attualizzare il finanziamento degli impianti di smaltimento delle acque, e prevede i contributi di costruzione, i sussidi e le tasse per l’utilizzo degli impianti.

Il progetto di legge riprende sostanzialmente le disposizioni in vigore, apportando tuttavia delle puntuali modifiche. La Commissione ha fatto proprie alcune ulteriori richieste formulate dall’Ing. Zanga dello studio d’ingegneria Andreotti & Partners, trasmettendole al Consiglio di Stato. In conclusione, ne sono scaturite alcune ulteriori modifiche che si sono aggiunte a quelle già contenute nel messaggio. Vengono di seguito elencate tutte le modifiche, che riguardano in particolare:

- La definizione dei soggetti all’imposizione e dunque dei debitori del contributo (art. 22). La mancanza di tale precisazione nella LALIA ha portato a diverse contestazioni. In questo ambito, la Commissione ha approfondito la proposta di modifica al progetto di legge formulata dall’Ing. Zanga della Andreotti & Partners. In particolare, con riferimento all’art. 22 LGA, si chiede di specificare maggiormente nella disposizione che sono soggetti all’imposizione di contributi i titolari di superficie intavolati come fondi a registro fondiario e di sostituire il termine generico “notifica” con il termine “pubblicazione del prospetto”.

Interpellato in tal senso il Consiglio di Stato ha risposto che la segnalazione relativa ai diritti di superficie è sostanzialmente corretta. Si sottolinea tuttavia che la disposizione di legge, così come proposta nel pLGA, non lascia comunque adito a fraintendimenti, potendosi riferire solo a diritti di superficie per sé stanti e permanenti intavolati a registro come fondi (art. 779 CCS). Considerato che non vi è altro modo di interpretare la norma in questione, si ritiene che si possa prescindere da una tale precisazione in legge.

In ogni caso la formulazione corretta sarebbe: sono soggetti all’imposizione di contributi […] i titolari di diritti di superficie per sé stanti e permanenti intavolati come fondi nel registro fondiario […].

Con riferimento alla proposta di modifica relativa alla pubblicazione del prospetto dei contributi, la stessa non può essere condivisa.

Innanzitutto si osserva che la nozione di notifica è definita nella LPAmm. La stessa prevede tre tipi di notifica, ovvero quella per scritto (art. 17 LPAmm), quella elettronica (art. 18 LPAmm) e quella edittale (art. 19 LPAmm). Ora, la pubblicazione del prospetto dei contributi, cui si fa riferimento, è una forma di notifica (edittale).

La (moderna) tecnica legislativa vuole che i principali elementi procedurali siano stabiliti in legge, i dettagli invece nel regolamento. Questo approccio è stato seguito anche nell’elaborazione del pLGA. Nell’ambito del regolamento sono state precisate le modalità della procedura sul prospetto dei contributi (contenuto, pubblicazione, notificazione scritta dell’estratto, ecc.).

Con questa premessa si comprende bene che l’uso nel pLGA del termine generico di “notifica” è corretto, mentre sarebbe assolutamente errato introdurre il riferimento preciso alla pubblicazione del prospetto dei contributi, perché elemento di dettaglio del tutto avulso dal suo contesto normativo (nella pLGA il termine prospetto non sarebbe riscontrabile in alcuna altra norma).

Pertanto anche la Commissione ritiene opportuno mantenere la formulazione proposta nel messaggio.

- Il calcolo dei contributi da prelevare (art. 23). Anche in questo ambito è stata valutata la richiesta formulata dall’Ing. Zanga di specificare anche le spese tecniche, quali ad esempio i costi di allestimento del PGS, dei catasti delle canalizzazioni ecc., quali spese da computare nella quota di prelievo dei contributi. Sentito il Consiglio di Stato, la Commissione non ritiene corretto specificare nella LGA quanto proposto: le spese tecniche sono infatti già comprese nelle spese di investimento lorde, senza bisogno di precisarlo (cfr. per analogia sentenza TE 30.2010.86 del 22 aprile 2015, consid. 6.2).

* L’inserimento di termini per il prelievo dei contributi provvisori e definitivi (art. 24 cpv. 1 e 25 cpv. 1). Il termine di 2 anni dall’approvazione del PGS per l'avvio della procedura d'imposizione è stato fissato per porre rimedio a una situazione insostenibile creatasi con la LALIA, che fissa unicamente dei termini generici ("*inizio lavori*", "*compimento delle opere*"). In particolare, questa imprecisione (in un settore nel quale s’intrecciano lavori per opere nuove e rifacimenti, i lavori non possono mai essere considerati conclusi), unitamente al ritardo riscontrato nei programmi di realizzazione delle stesse a causa degli ingenti investimenti, ha portato ad una eccessiva estensione del tempo che intercorre tra l'emissione del contributo provvisorio e di quello definitivo. In effetti, a tutt'oggi nessun Comune ha potuto concludere in modo regolare la procedura. Il termine di venti anni entro il quale deve essere emesso il contributo di costruzione definitivo dovrebbe consentire ai Comuni di realizzare le opere pianificate o almeno buona parte di esse. Nel caso di esecuzione parziale delle opere, il costo determinante per il calcolo del contributo definitivo sarà la somma dei consuntivi (opere realizzate) e dei preventivi delle opere ancora da realizzare. I preventivi andranno forzatamente aggiornati, in modo da disporre di cifre più attendibili per rapporto a quelle che saranno le cifre di consuntivo.

In questo ambito la Commissione si è soffermata sul fatto che il termine di 2 anni sia insufficiente per preparare un prospetto di pubblicazione e relative decisioni in merito, in particolare per i Comuni aggregati nei quali ogni sezione dispone del proprio PGS. La Commissione ha quindi sottoposto al Consiglio di Stato la proposta di portare tale termine a 5 anni dall’approvazione del PGS o dall’entrata in vigore della presente legge. Per i Comuni il cui PGS risulta già approvato da oltre 5 anni e che non hanno mai prelevato contributi, con l’approvazione della presente legge si creerebbe inoltre una situazione di prescrizione già in partenza.

La Commissione fa propria la risposta del Consiglio di Stato considerando che se il termine di 2 anni è troppo breve, quello di 5 risulta eccessivo, in quanto renderebbe desueti i dati determinanti per il prelievo dei contributi. In considerazione delle difficoltà che i grandi Comuni potrebbero riscontrare, si ritiene adeguato proporre un termine di 3 anni. Per cui l’art. 24 verrà modificato nel modo seguente:

Inoltre la Commissione ritiene di respingere l’Iniziativa di Sabrina Aldi e cofirmatari che chiedeva in sostanza un sistema di prescrizione simile a quella dei contributi di miglioria e al pto 2 di addirittura abrogare l’obbligo per i Municipi di procedere al prelievo. Si ricorda che è la Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) che impone (art. 60 che i Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità.

Inoltre pressoché tutti i comuni del Cantone hanno già provveduto a richiedere acconti.

Si concorda inoltre sul fatto che per i Comuni che hanno già approvato il PGS e in cui non sono mai stati prelevati contributi, sussisterebbe un problema. Tuttavia, si propone di lasciare invariata la norma in questione e di modificare la disposizione transitoria di cui all’art. 96 LGA. Si rimanda pertanto alle considerazioni di questo rapporto relative a questo articolo.

* Anche con riferimento all’art. 25 LGA la Commissione si è focalizzata sulla necessità di puntualizzare e inserire il termine di 20 anni anche “dall’entrata in vigore della presente legge”, in quanto per i Comuni il cui PGS risulta già approvato da oltre 20 anni e che non hanno ancora concluso le opere, senza tale specificazione si creerebbe una situazione di prescrizione con l’impossibilità di prelevare i contributi definitivi. Anche in questo caso, in accordo con il Consiglio di Stato, si propone di lasciare invariata la norma in questione modificando però la relativa disposizione transitoria (art. 96 LGA).
* L’art. 26 concerne il contributo successivo, prelevato dopo l'emissione del contributo definitivo. In un primo tempo, nell’ambito dell’elaborazione del progetto di legge, si era pensato di prevedere un contributo successivo a seguito di nuova edificazione, trasformazione o riattazione, nel termine di 15 anni dall’emissione del contributo definitivo. Per questo, a seguito di un errore, il messaggio a p. 23 non è stato allineato alla successiva proposta, inserita nel disegno di legge, che fa riferimento al termine di 15 anni dalla data del collaudo – concretamente dall’abitabilità – dell’intervento edile che dà luogo all’aumento di stima e quindi all’aumento del contributo. In questo senso, una soluzione ancora più corretta potrebbe essere quella di introdurre il termine di 15 anni dalla data dell’accertamento del valore di stima. A ben vedere, tuttavia, è anche possibile prescindere dalla determinazione di un termine temporale, ritenuto che in ogni caso vale il limite del 100% di copertura dei costi effettivi del PGS, che non può essere superato (art. 26 cpv. 2 LGA). Pertanto, per semplicità di applicazione e in conformità con l’art. 24 cpv. 3 LGA, si propone quest’ultima soluzione. Si ritiene poi opportuno specificare che, superato il limite del costo effettivo per il Comune, non è più possibile emettere richieste di contributi. Viene quindi proposto il seguente emendamento dell’art. 26:

**e) contributo successivo**

**Art. 26**

1Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio, il Municipio preleva un contributo successivo, calcolato sull’aumento del valore di stima determinato dall’intervento edile.

2In tale evenienza, non fa stato il limite massimo di prelievo stabilito dall’art. 23 cpv. 1, ritenuto che non può essere in ogni caso superato il limite del costo effettivo per il Comune.

* In merito all’esigibilità (art. 29) la Commissione propone di eliminare il riferimento al contributo provvisorio o definitivo (cpv. 1), affinché sia possibile fare riferimento anche ai contributi successivi di cui all’art. 26. Infatti, se non espressamente puntualizzato non si escluderebbe alcun contributo.
* Con riferimento al tasso d'interesse sul contributo di costruzione (art. 29 cpv. 2), con l’iniziativa parlamentare presentata in forma elaborata in data 22 febbraio 2021, il deputato Michele Foletti chiedeva che venisse modificato l’art. 106 cpv. 2 della legge di applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA; RL 833.100), e in particolare che il tasso di interesse sul contributo di costruzione pari al 5% venisse ridotto al 2%. Il Consiglio di Stato si è espresso con il messaggio 8053 del 1° settembre 2021 e ritiene la proposta formulata nel capoverso 2 dell’art. 29 risponda alla richiesta dell’iniziativa. La Commissione condivide la necessità di modificare il tasso d’interesse previsto dalla LALIA e ha valutato la proposta prevista nel pLGA e quella dell’IE621. In conclusione, al fine di semplificare la determinazione del tasso dovuto, propone di fissare un tasso d’interesse del 2%. L’iniziativa di Michele Foletti succitata può pertanto ritenersi evasa.

La Commissione propone quindi il seguente emendamento:

**h) esigibilità**

**Art. 29**

1Il contributo è dovuto in dieci rate annuali esigibili dalla data d’inizio dei lavori. Per importi sino a fr. 5'000.- il Municipio può esigere il pagamento di una sola rata.

2Sull’ammontare del contributo è dovuto un interesse del 2%. In caso di pagamento anticipato parziale o totale, l’interesse corrispondente non viene conteggiato.

Relativamente ai sussidi e alla tassa sull’utilizzo degli impianti la Commissione si rifà alle esaustive considerazioni del Messaggio governativo.

Con riferimento invece all’art. 34, nel progetto viene proposto di eliminare le tasse di allacciamento (art. 109 LALIA) e d’uso (art. 110 LALIA), sostituendole con un nuovo emolumento denominato tassa per l’utilizzo degli impianti. Il capoverso 3 dell’art. 34 prevede che lo stesso è composto da una tassa base che copra la totalità o una parte dei costi fissi, e da una tassa variabile che copra almeno il 20% dei costi complessivi e sia calcolata in funzione della quantità di acqua immessa nelle canalizzazioni e del carico inquinante.

Con il seguente rapporto si va ad esaminare pure l’iniziativa parlamentare di Sabrina Aldi, che chiedeva:

1. Inserire un sistema di prescrizione simile a quello previsto da legge sui contributi di miglioria

2. Abrogare l’obbligo per il Municipio di procedere al prelievo

3. Svincolare il calcolo definitivo del contributo dalla revisione generale dei valori di stima

Per la prescrizione per i contributi di costruzione occorre dire che la giurisprudenza attuale non ha ammesso la prescrizione per i prelievi provvisori, mentre per il prelievo definitivo ammette una prescrizione di 10 anni a partire dalla conclusione delle opere di PGS. Una situazione difficile da gestire, in quanto non è facile determinare la fine delle opere.

La LGA risolve la questione con **l’art. 25** che prevede che i contributi definitivi debbano essere calcolati entro 20 anni dall’approvazione del PGS sulla base di consuntivi parziale e di preventivi.

**L’art. 97** poi regola la fase transitoria.

Sono poi giunte alla Commissione le osservazioni del Sorvegliante dei prezzi di data 4 giugno 2021. La problematica sollevata in merito alla disparità di trattamento tra chi ha pagato le tasse con il metodo precedente e chi le pagherà secondo la modifica proposta, a mente della Commissione può essere ridimensionata in considerazione del fatto che più del 95% dei fondi e degli edifici risulta oggi già allacciato. Il 5% rimanente corrisponde ad edifici fuori zona che pur avendo un loro sistema di smaltimento (normalmente fossa asettica) non sono allacciati. L’allacciamento alle condotte comunali sarebbe, per questi casi, comunque a carico del proprietario. Infine, da rilevare che la parte sul suolo privato è in ogni caso a carico del proprietario o del titolare dell’allacciamento.

Più problematica risulta invece, a mente della Commissione, la commisurazione della tassa variabile. Il criterio della quantità di acqua immessa nelle canalizzazioni e del carico inquinante non è facilmente determinabile. Si propone pertanto di riprendere il criterio dell’art. 110 LALIA che al capoverso 2 prevede che la tassa deve essere proporzionata all’intensità dell’uso degli impianti. Ciò permetterà oltretutto di riprendere la stessa modalità già oggi considerata evitando disparità di trattamento tra i prelievi del passato e quelli che avverranno dopo l’entrata in vigore della nuova legge.

La Commissione propone pertanto il seguente emendamento:

**Art. 34 Tasse per l’utilizzo degli impianti**

1 (Invariato)

2 (Invariato)

3 Essa è composta da una tassa base, che copra la totalità o una parte dei costi fissi, nonché da una tassa variabile che copra almeno il 20% dei costi complessivi, e sia proporzionata all’intensità dell’uso degli impianti.

***Capitolo IV: Utilizzo delle acque***

**Norme generali (art. 35-36)**

Ogni uso accresciuto o privativo di acque pubbliche è subordinato all’ottenimento di un’autorizzazione o di una concessione.

Il Messaggio, a cui qui si rimanda, contiene in modo esteso le definizioni di acque pubbliche (laghi, fiumi, altri corsi d’acqua, sorgenti, acque sotterranee), di uso accresciuto e di uso privativo delle medesime, con precisi riferimenti giurisprudenziali.

Il tema dei deflussi minimi è sostanzialmente disciplinato dalla LPAc sin dalla sua entrata in vigore (1º novembre 1992), che regola direttamente la fissazione del deflusso minimo assoluto da garantire al momento del rilascio di una nuova autorizzazione al prelievo (art. 29 e seguenti). Ai Cantoni spetta il compito di verificare l'opportunità di incrementare tale deflusso, sulla base della ponderazione degli interessi a favore e contro il prelievo.

Nell’ambito dei lavori per l’aggiornamento del Piano direttore cantonale, l’autorità ha introdotto nella scheda V3 Energia ulteriori misure e condizioni da ottemperare per l’accettazione di progetti per la realizzazione di nuove piccole centrali idroelettriche, anche inasprendo le condizioni minime inserite nella LPAc relative al mantenimento di deflussi residuali. Parallelamente, la legge federale chiede di procedere al risanamento dei corsi d'acqua soggetti a prelievo in virtù di diritti acquisiti (artt. 80 e segg.). Sulla base dell’art. 81 cpv. 2 LPAc i Cantoni erano tenuti a dare avvio alla concretizzazione di tali misure entro la fine del 2012.

Il Rapporto sul risanamento è stato adottato dal Dipartimento del territorio e dal Dipartimento delle finanze e dell’economia il 27 gennaio 2017. Il Consiglio di Stato ha emesso le decisioni di risanamento dei corsi d’acqua influenzati dai prelievi da parte di OFIMA, di OFIBLE e di AET il 3 agosto 2018. Tali decisioni sono state ratificate dal Gran Consiglio il 20 febbraio 2019.

Le Officine idroelettriche di Blenio (Ofible) e della Maggia (Ofima) avevano tuttavia ricorso contro questa decisione dapprima al Tram, che rese irricevibile il ricorso (09.03.22), in seguito al Tribunale Federale che – nell’agosto 2022 – accolse i ricorsi delle due aziende inerenti ai decreti legislativi attraverso i quali come detto il Gran Consiglio, ad inizio 2019, aveva reso esecutivi gli ordini di risanamento supplementari auspicati dal Governo.

Le norme generali di cui agli art. 35 e 36 LGA sono quindi da inserire in questo contesto.

La commissione ha poi approfondito alcuni aspetti legati all’art. 36. Innanzitutto, relativamente alle concessioni a scopo agricolo, il cui limite per il rilascio di una concessione è fissato a 5 l/s (art. 62 cpv. 1), ossia una soglia più alta rispetto agli altri utilizzi. La commissione propone di modificare i 5 l/s in 300 litri al minuto per coerenza e una migliore comparazione con l’art. 37. V’è inoltre da sottolineare che l’agricoltura svolge un ruolo fondamentale nell’approvvigionamento alimentare del nostro Cantone, ciò va quindi espressamente rilevato e aggiunto nella legge (art. 36 cpv. 1) nuovo punto e) utilizzo per produzione agroalimentare. Pertanto, l’approvvigionamento idrico delle aziende agricole deve essere garantito e prioritario per offrire una produzione di derrate alimentari di qualità alla popolazione come espresso chiaramente in votazione popolare dal popolo svizzero nel 2017 (vedi nuovo articolo costituzionale 104a sulla sicurezza alimentare) e nel 2021 da quello ticinese (vedi inclusione della sovranità alimentare nella costituzione art. 14). È dunque importante, per tale settore, facilitare l’accesso alle risorse naturali, in particolare all’acqua. Inoltre, nella maggior parte dei casi, per le aziende agricole l’acqua captata dalla falda è la sola fonte di approvvigionamento disponibile e, se raccolta a scopo irriguo, viene restituita immediatamente a quest’ultima. Oltretutto ci teniamo a rimarcare che, per l’irrigazione agricola in caso di siccità, l’acqua si può captare dai corsi d’acqua, previa autorizzazione speciale temporanea. Quindi, nell’ambito della pianificazione dell’approvvigionamento idrico per altri utilizzi, è giustificato tenere conto di questo accesso facilitato.

**Approvvigionamento idrico (art. 37-42)**

Dalla necessità di garantire l’approvvigionamento idrico e dall’obbligo di garantire nel modo più efficace possibile la protezione delle acque sotterranee discende la necessità di confermare e precisare a livello legislativo l’obbligo di autorizzazione e concessione anche per i prelievi d’acqua destinati all’approvvigionamento.

La commissione, sebbene in linea di principio concordi con la suddivisione di autorizzazione e concessione, ritiene che le richieste contenute nel regolamento all’art. 59, cpv. 2, lett. C “solo per la domanda di concessione, rapporto tecnico indicante la capacità massima dell’impianto, lo spessore dell’acquifero, la profondità del foro, la qualità dell’acqua, la composizione geologica del sottosuolo e una valutazione dell’estensione del cono di abbassamento con pompaggio massimo” siano estremamente onerose in termini di lavoro e anche finanziariamente. Tali perizie sono infatti molto costose nell’ordine delle migliaia di franchi e quindi si ritiene che si debba fare qualcosa per semplificarle.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari (art. 39-40), si propone in particolare di fissare nella legge l’obbligo per i Comuni di tassare il consumo di acqua a scopo alimentare e/o commerciale nonché i margini di tale tassazione. In merito alla tassa sul consumo a scopo alimentare (art. 40), si propone una struttura analoga a quella della tassa per l’utilizzo degli impianti di smaltimento (art. 34): una tassa mista, composta di una tassa base ed una variabile differenziata in base alla tipologia d’uso ed alla quantità consumata. Questa norma istituisce la base legale per il prelievo di una tassa sul consumo progressiva in funzione del consumo.

In questo contesto si precisa inoltre che per l’uso commerciale, sia esso accresciuto o privativo (per esempio a scopo industriale o per la produzione di acque minerali), di acqua proveniente dai loro acquedotti, i Comuni possono prelevare delle tasse supplementari (art. 40 cpv. 3); di queste tasse supplementari una quota compresa tra il 5 e il 20% dovrà ad ogni buon conto essere girata al Cantone (art. 39 cpv. 2).

A seguito dell’allestimento del RLGA viene modificato l’art. 39 cpv. 4 della LGA.

**Tasse per il consumo**

**a) cantonali**

1(Invariato)

2(Invariato)

3(Invariato)

4Per altri usi non è prelevata una tassa di consumo.

Sempre con riferimento ai prelievi minimi (art. 37 cpv. 1), la Commissione ha esplorato la possibilità di disporre di una procedura di autorizzazione semplificata per i prelievi di poco conto (ad esempio per i rustici). In questo senso, la necessità di ottenere o meno una licenza edilizia è disciplinata dalla legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) e non può essere modificata in questa sede. Di regola, in base alle norme sul coordinamento delle procedure, l’autorizzazione per il prelievo di acqua è rilasciata insieme alla licenza edilizia. Qualora ne siano adempiute le condizioni, il richiedente ottiene un unico atto che autorizza sia l’intervento dal profilo edilizio sia il relativo prelievo di acqua. Questa modalità permette di verificare se l’acqua usata è poi correttamente smaltita.

Relativamente alle tasse per il consumo di acqua potabile (art. 40), l’AAT ha posto, e la Commissione ha discusso, la questione della possibilità di prevedere eccezioni alla regola secondo cui la tassa sul consumo deve coprire almeno il 20% dei costi complessivi, concedendo una differenziazione facoltativa della tassa sul consumo in base al tipo d’uso e al quantitativo, e concedendo alle aziende distributrici di riscuotere la tassa.

Interpellato in tale senso, il Consiglio di Stato ha rilevato che una tassa è per sua natura causale e deve rispettare il principio della copertura dei costi e quello dell’equivalenza. L’introduzione di una variabile differenziata in base alla tipologia d’uso ed alla quantità consumata avrebbe lo scopo di promuovere un uso parsimonioso dell’acqua. Da una parte ciò sarebbe influenzato dal tipo d’uso dell’acqua e dall’altra dal consumo: più alto è il consumo maggiore dovrà essere il montante della tassa.

In audizione, l’AAT ha invece specificato che il tipo d’uso è difficilmente applicabile (ad es. edifici misti, uso agricolo, residenze secondarie, ecc.) e genera costi amministrativi. Si porrebbe poi un problema di tutela della privacy legata alla proliferazione degli utenti. Inoltre, l’influenza di questo tipo di tariffe sul comportamento dei consumatori non è dimostrata e nei palazzi l’effetto individuale verrebbe vanificato. Di fatto il sistema causale esiste già, perché una parte di tassa sul consumo può essere introdotta anche senza ulteriori modulazioni mediante tariffe progressive. Inutile quindi renderla super-causale. L’AAT rileva inoltre che in casi eccezionali dovrebbe essere data la possibilità di una fornitura non conteggiata tramite contatore, siccome non sempre vale la pena installarlo.

Le considerazioni del Sorvegliante dei prezzi di data 4 giugno 2021 in merito a questo oggetto sottolineano inoltre come nel messaggio, a p. 27, viene specificato che questa norma istituisce la base legale per il prelievo di una tassa sul consumo progressiva in funzione del consumo. La valutazione del sorvegliante dei prezzi indica che l’utilizzo di una tariffa progressiva secondo il consumo d’acqua non è giustificabile dal punto di vista della corretta applicazione dei principi di causalità dei costi (chi inquina paga) e di parità di trattamento iscritti nel diritto federale. Dopo aver illustrato con esempi concreti di abuso di prezzo ai sensi della Legge sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr), citando tra l’altro la discriminazione che verrebbe a crearsi tra la popolazione residente e i proprietari di case secondarie, che a causa di una minore occupazione pagherebbero meno dei residenti, il Sorvegliante dei prezzi raccomanda di evitare il prelievo di una tassa progressiva in funzione del consumo

La Commissione condivide queste considerazioni e propone di togliere l’obbligo mantenendo unicamente la possibilità di adottare tale modalità di prelievo, formulando la norma in senso potestativo in modo da lasciare la scelta ai Comuni. Viene pertanto proposto il seguente emendamento:

**b) comunale**

**Art. 40**

1(Invariato)

2La tassa è composta da una tassa base, che copra la totalità o parte dei costi fissi, e da una tassa sul consumo, rilevato di regola con appositi contatori, che copra almeno il 20% dei costi complessivi.

3È possibile prevedere una differenziazione in base al tipo d’uso e al quantitativo, il quale dev’essere rilevato con appositi contatori.

4(ex cpv. 3 invariato)

In Commissione, con riferimento all’art. 40, è pure stato rilevato che la quota minima della tassa sul consumo, fissata al 20%, poteva essere considerata troppo bassa creando delle disparità tra i Comuni. Di principio si ritiene però di dover lasciare una certa autonomia ai Comuni in considerazione del fatto che possono avere caratteristiche territoriali e demografiche diverse. Un Comune che ad esempio ha un elevato numero di case secondarie nel proprio territorio deve accollarsi importanti oneri per investimenti, ma può ricavare poco dalle tasse sul consumo di acqua potabile. Da qui la possibilità di mantenere più alta la tassa base e ridurre quella sul consumo.

L’uso dell’acqua potabile determina una modifica della sua qualità. Buona parte dell’acqua fornita dalle aziende finisce nelle canalizzazioni (direttamente per quanto riguarda le economie domestiche, previo un pretrattamento in determinate industrie) ed infine agli impianti di depurazione delle acque (IDA) che prima di restituirla ai ricettori naturali devono adeguatamente trattarla. È dunque importante gestire al meglio l’uso dell’acqua non solo dal profilo quantitativo ma pure da quello qualitativo, in modo da ottimizzare la fase finale del ciclo dell’acqua. La vigente Legge sull’approvvigionamento idrico non disciplina la realizzazione degli impianti destinati alla distribuzione dell’acqua e neppure il finanziamento degli stessi. Ancorché questi aspetti appaiano, a tutt’oggi, acquisiti, per motivi di completezza e per evitare possibili malintesi in futuro, si propone di precisare, in questo contesto, l’obbligo di seguire la pianificazione cantonale (PCAI) e comunale (PR e PGA) nonché quello di applicare la Legge sui contributi di miglioria.

L’art. 41 indica che gli impianti per l’approvvigionamento idrico sono realizzati dai Comuni o da altri enti pubblici secondo le indicazioni del Consiglio di Stato e conformemente ai piani regolatori comunali, al PICAI e al PGA. L’AAT ha però fatto rimarcare che una volta che il PGA è stato approvato (art. 9), si ritiene che le singole parti del PGA non debbano ancora essere verificate da parte del Consiglio di Stato. Si tratta di un inutile appesantimento che per determinati dettagli (ad esempio la semplice realizzazione di una condotta) risulta inopportuno.

La Commissione condivide queste considerazioni e propone pertanto il seguente emendamento:

**Impianti per l’approvvigionamento idrico**

**a) realizzazione**

**Art. 41**

Gli impianti per l’approvvigionamento idrico sono realizzati dai Comuni o da altri enti pubblici conformemente ai piani regolatori comunali, al PCAI e al PGA. Il Consiglio di Stato emana le relative prescrizioni tecniche.

Per quanto attiene al sussidiamento degli impianti da parte del Cantone (art. 42 cpv. 2), viene ripresa sostanzialmente la regolamentazione attuale (v. art. 20 LApprI), rimandando tuttavia al regolamento di applicazione la definizione delle quote di sussidio (attuale art. 21 LApprI) ed eliminando la possibilità di sussidiare anche opere di mero interesse comunale.

Con riferimento alle “opere di interesse generale di singoli Comuni per i quali l’onere finanziario risulta manifestamente sproporzionato”, si tratta di opere giustificate ma che risultano eccessivamente onerose per un Comune situato, ad esempio, in zone discoste, in un territorio esteso da servire e con mezzi limitati. Il termine “manifestamente sproporzionato” è riferito all’onere finanziario per il singolo Comune e non, evidentemente, all’opera.

**Sfruttamento termico delle acque sotterranee e della geotermia (art. 43)**

Lo sfruttamento delle acque sotterranee (che sono pubbliche) a scopo puramente termico (riscaldamento o raffreddamento) configura di principio un uso accresciuto assoggettato all’obbligo di ottenere un’autorizzazione. Per contro, la geotermia – ovvero l’energia termica presente sotto la superficie terrestre, indipendentemente dalla sua temperatura, dalla sua fonte e dal vettore di calore (v. Norma SIA 384/6 cifra 1.2.1.1) – può rientrare nella proprietà privata in base all’art. 667 cpv. 1 del Codice civile. Dal momento che questo aspetto, ovvero l’estensione verticale della proprietà privata, è disciplinato dal summenzionato articolo, per effetto della forza derogatoria del diritto federale i Cantoni non hanno alcuna competenza per determinare una profondità fissa a partire dalla quale il sottosuolo va considerato pubblico. Alla luce di queste considerazioni si rinuncia quindi a fissare nella LGA un limite al di sotto del quale la geotermia va considerata pubblica. Nel regolamento di applicazione il Consiglio di Stato ha indicato i criteri che definiscono il carattere pubblico della geotermia, che andrebbe altrimenti considerata “domestica” (art. 43 cpv. 4).

L’art. 43 cpv. 1 stabilisce che l’uso della geotermia pubblica, ovvero quella che non rientra nella proprietà privata, è assoggettato all’obbligo di autorizzazione. Resta invece subordinato all’ottenimento di una concessione lo sfruttamento della geotermia profonda, che si trova generalmente ad oltre 400 metri di profondità e comporta quindi maggiori rischi ambientali nonché l’utilizzo di importanti infrastrutture (sul tema cfr. [www.seismo.ethz.ch](http://www.seismo.ethz.ch)). Sia le autorizzazioni che le concessioni sono, salvo esenzioni (art. 43 cpv. 4), rilasciate a titolo oneroso. La tassa d’uso è stata stabilita dal Consiglio di Stato nel regolamento di applicazione tra un minimo di 30 franchi ed un massimo di 100 franchi per kW di potenza termica massima utilizzabile (art. 43 cpv. 3).

Allo scopo di scongiurare pericoli legati alla restituzione delle acque usate nel sottosuolo e alle perforazioni in profondità, e di garantire dunque un’adeguata attuazione delle disposizioni in materia di protezione delle acque, l’art. 43 cpv. 2 stabilisce che per qualsiasi sfruttamento termico delle acque sotterranee e della geotermia il punto di perforazione dev’essere situato in un’area delimitata a tal fine nel Piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e per la geotermia (PSTAG) istituito dall’art. 7 ed è ammesso soltanto se è possibile escludere qualsiasi pericolo per le falde freatiche.

La stessa norma propone inoltre di conferire al Consiglio di Stato la facoltà di fissare, a livello di regolamento, delle distanze che i punti di perforazione per le sonde geotermiche e per i prelievi e le relative restituzioni di acque sotterranee a scopo termico (visto che, come indicato sopra, anche queste ultime comportano rischi di carattere ambientale) devono rispettare dai confini dei fondi. Si è pertanto posto rimedio ad una lacuna rilevata nell’iniziativa parlamentare del 19 settembre 2016 presentata nella forma generica da Graziano Crugnola e cofirmatari “*Legge edilizia – come gestire le sonde geotermiche e le infrastrutture del sottosuolo? Oggi chi primo arriva meglio alloggia*” che ha pure sottolineato i potenziali conflitti che potrebbero sorgere a seguito della mancanza di una chiara regolamentazione. Non era infatti prevista alcuna disposizione sulle distanze che le sonde geotermiche devono mantenere dai confini.

**Utilizzo della forza idrica (art. 44-61)**

L’art. 44 cpv. 1 conferma il principio dello sfruttamento delle acque pubbliche in proprio da parte del Cantone per la produzione di energia idroelettrica. La strategia energetica cantonale definita nel PEC sottolinea l’importanza fondamentale del principio della riversione degli impianti allo scadere delle attuali concessioni e della necessità di ottimizzare gli impianti esistenti. L’idroelettrico rappresenta infatti la spina dorsale della strategia energetica e nel contempo potrà fungere da batteria per le nuove energie rinnovabili ed in particolare per il fotovoltaico. Ampliando gli *assets* di produzione, l’AET potrà ottimizzare l’approvvigionamento elettrico cantonale tenendo conto della produzione e della domanda, che non sempre collimano nel tempo.

Gli articoli successivi riprendono nelle grandi linee i contenuti della vigente Legge sull’utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA), fatta eccezione per alcune norme procedurali di carattere secondario (che sono dettagliate in sede di regolamento) e per le seguenti modifiche puntuali.

Anzitutto l’art. 44 cpv. 2 stabilisce la necessità di ottenere una concessione per ogni utilizzo della forza idrica in caso di rinuncia allo sfruttamento in proprio. Questo significa che tale atto è richiesto anche per gli impianti idroelettrici minori (con una potenza lorda media di 50 kW) finora assoggettati alla procedura di autorizzazione (cfr. art. 24 LUA).

Nel contempo, il limite della potenza lorda media che assegna al Gran Consiglio la competenza per il rilascio della concessione è fissato a 1.5 MW (art. 45 cpv. 1). Attualmente tale competenza è attribuita al Gran Consiglio per l’utilizzo di più di 500 l/s di acqua o se la potenza lorda media supera i 220 kW (art. 3b cpv. 1 LUA).

Nell’art. 50 cpv. 2, si ritiene di privilegiare la ponderazione degli interessi contrapposti senza definire un interesse piuttosto che un altro; per questi motivi si ritiene di stralciare il privilegio all’approvvigionamento elettrico del Cantone anche in considerazione del diritto superiore.

A differenza della LUA – che non regola i temi direttamente legati alla LPAc – e conformemente ai principi già iscritti nel Piano direttore cantonale (misure inserite nella scheda V3 Energia consolidate quale dato acquisito), l’art. 52 prevede che nell’ambito dell’utilizzo della forza idrica il deflusso residuale fissato nella concessione garantisca un regime idrologico modulato sull’arco dell’anno. È possibile derogare a tali principi nel caso di recupero energetico dell’acqua già prelevata in impianti realizzati anche per altri scopi; si pensi in particolare agli acquedotti. La condizione è che il prelievo d’acqua non venga aumentato a scopo di produzione energetica. Si propone di adeguare il testo all’art. 52 cpv. 1 con un passaggio volto a garantire la conservazione delle funzioni ecologiche delle acque.

L’art. 99 introduce inoltre il principio di applicazione della normativa federale di tutela del deflusso residuale adeguato anche ai nuovi prelievi destinati all’utilizzo delle acque in proprio. All’art. 80 cpv. 2 lett. f) è specificata la competenza del Consiglio di Stato a ordinare misure atte a prevenire o eliminare variazioni sensibili repentine e artificiali del deflusso dei corsi d’acqua (art. 39a LPAc) e relative al bilancio in materiale detritico (art. 43a LPAc), oltre a quelle riferite al risanamento dei corsi d’acqua soggetti a prelievo conformemente all’art. 80 LPAc.

Si rileva che i principi della norma in oggetto sono già stati di fatto introdotti nella legislazione cantonale mediante la modifica della Legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 (Len): l’art. 5c (in vigore dal 1° febbraio 2015) rimanda infatti alle condizioni stabilite nel Piano direttore per la promozione delle piccole centrali idroelettriche. Si tratta delle stesse condizioni ora riprese dalla LGA, allargate ad ogni nuova concessione per impianti idroelettrici.

Altri utilizzi (art. 62)

Si tratta di un articolo sussidiario rispetto alle altre norme del capitolo V. Al cpv. 1 esso fissa la soglia per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni – facendola corrispondere a quella determinante per l’approvvigionamento idrico fatta eccezione per l’uso a scopo agricolo – mentre al cpv. 2 le relative tasse cantonali. Concretamente queste ultime sono state determinate dal Consiglio di Stato nel regolamento tenendo conto dello scopo e del dimensionamento del prelievo.

La Commissione ha approfondito diversi aspetti legati a questo articolo. Innanzitutto, come già espresso per l’art. 36 concorda per le concessioni a scopo agricolo di attuare una soglia più alta rispetto agli altri utilizzi, il cui limite per il rilascio di una concessione è fissato a 5 litri al secondo (cpv. 1). Tuttavia, per una questione meramente di coerenza e per una migliore comparazione con l’art. 37 citato, propone di modificare i 5 litri al secondo in 300 litri al minuto in tutto il presente articolo e anche nel regolamento.

Come detto in precedenza, il settore agricolo ha esigenze molto diverse dagli altri settori e ciò va considerato nella presente legge. Un settore primario che dovrebbe essere al primo posto nei bisogni necessari della popolazione. Di fatto il beneficio / valore aggiunto che l’agricoltura trae da 1 litro di acqua, sia che questo venga usato per la produzione di un legume, di frutta o di abbeveraggio degli animali, è ben differente e nemmeno paragonabile a quello industriale. Di conseguenza, la parificazione delle tasse proposte nel regolamento all’art. 76, dove l’agricoltura dovrebbe pagare per l’irrigazione tanto quanto l’innevamento artificiale e altri usi, è incomprensibile e dimostra poca sensibilità nei confronti del settore. La Commissione propone di fare un'eccezione per la produzione agricola, esentandola dal pagamento di tasse sull’acqua. Anche perché gli impianti sono stati pagati dalle aziende agricole stesse, che in tutti i casi assicurerebbero un uso parsimonioso dell’acqua in quanto un sovrautilizzo oltra ad essere costoso sarebbe anche producente per le colture.

Con il presente rapporto, si vanno pure ad esaminare le due iniziative di Fiorenzo Dadò, del 2009, che chiedeva di introdurre una tassa sul pompaggio-turbinaggio in base alla potenza installata delle pompe oppure all’energia impiegata per il loro funzionamento. Una simile tassa viene prelevata in tutti e tre i principali Cantoni produttori, con il Ticino, di energia idroelettrica (Grigioni, Vallese e Berna). Una simile tassa non soggiace all’aliquota massima del canone d’acqua stabilita dall’art. 49 cpv. 1 LUFI e può dunque essere determinata liberamente dai Cantoni.

La questione della tassa sul pompaggio è regolata appunto **dall’art. 62 della LGA** concernente gli altri utilizzi dell’acqua (sezione 5 del capitolo 4).

Per altri utilizzi, in particolare agricolo, industriale, piscicolo, a scopo di svago, ecc. (vedi cpv. 1), esso prevede al cpv. 2 una tassa definendone le forchette.

Il pompaggio per l’accumulo di energia può essere interpretato come un utilizzo industriale; tuttavia – per maggior chiarezza – si propone di inserire nella lista degli altri utilizzi la dicitura “pompaggio per accumulo di energia”.

*1In caso di utilizzo a scopo agricolo occorre un’autorizzazione se da un singolo corpo d’acqua vengono prelevati meno di 300 litri al minuto e una concessione per prelievi maggiori. Per gli altri utilizzi (pompaggio per l’accumulo di energia, industriale, piscicolo, a scopo di svago o simili) i limiti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni sono stabiliti in base all’art. 37 cpv 1*

Nel relativo articolo di applicazione del regolamento (**art. 76 Tasse RLGA**) non c’è una specifica definizione: si invita quindi il Consiglio di Stato a introdurre una nuova lettera che regoli la tassa per il pompaggio per l’accumulo di energia.

Ritenuto quanto sopra, le iniziative possono essere considerate evase.

***Capitolo V: Sistemazioni dei corpi d’acqua e protezione dai pericoli***

**Norme generali (art. 63-64)**

La Commissione si rifà alle pertinenti considerazioni del Messaggio in oggetto.

A seguito dell’allestimento del RLGA l’art. 63 è modificato nel modo seguente:

**Art.63**

1Le sistemazioni dei corpi d’acqua e la protezione dai pericoli che l’acqua può generare sono attuate conformemente alle pertinenti legislazioni.

**Spazio riservato alle acque (art. 65)**

Alla luce del quadro normativo federale e cantonale estremamente dettagliato ed esaustivo, che discende dall’art. 36a LPAc ed è ben descritto nel Messaggio, l’art. 65 si limita a precisare che lo spazio riservato alle acque è delimitato a livello cantonale mediante lo strumento dei piani d’utilizzazione (piano d’utilizzazione cantonale o piano regolatore).

**Manutenzione e sistemazioni (art. 66-69)**

I provvedimenti contemplati dalla nuova legge (misure di manutenzione, misure pianificatorie e sistemazioni) sono dettagliati e disciplinati nel regolamento di applicazione. Lo schema di cui a p. 32 del Messaggio li riassume a titolo orientativo.

La manutenzione (art. 66), ordinaria e straordinaria, garantisce l’efficienza a lungo termine delle opere di protezione, assicura la necessaria sezione di deflusso in caso di piena e contribuisce alla conservazione ed alla valorizzazione degli spazi vitali all’interno e nelle adiacenze dei corsi d’acqua. Si tratta di un compito continuo attribuito ai Comuni o ai Consorzi. Questi enti sono pertanto chiamati nei rispettivi comprensori alla sorveglianza e al finanziamento dei compiti di manutenzione.

I provvedimenti classici di sistemazione (art. 67-69) vengono presi in considerazione esaurite le misure prioritarie della manutenzione e della pianificazione. La definizione delle sistemazioni permette quindi di principio una valutazione complessiva e il coordinamento con i settori contigui della protezione della natura, della protezione delle foreste, delle bonifiche fondiarie, della protezione delle acque e della costruzione di strade (progetto integrale)

Gli interventi di rivitalizzazione sono realizzati conformemente al piano delle rivitalizzazioni (art. 10 cpv. 1 LGA).

**Estrazioni e immissioni di materiali (art. 70-74)**

Le nuove norme mirano sostanzialmente a:

* puntualizzare i contenuti delle domande di estrazione e di deposito (necessità, piani, macchinari impiegati ecc.) e i principi per l’applicazione della tassa d’estrazione;
* specificare il principio della pubblicazione delle domande di autorizzazione e concessione (art. 12 LPN e art. 44 LPAc);
* introdurre l’obbligo di notificare estrazioni o depositi anche nel caso di quantitativi ridotti (minori di 1000 m3);
* permettere l’immissione di materiale (inteso di scavo non inquinato) in corsi d’acqua per i quali il risanamento del bilancio in materiale detritico è necessario.

L’estrazione o il deposito di inerti avviene di principio per motivi di sicurezza idraulica e per favorire il raggiungimento di un equilibrio nel trasporto solido lungo il corso d’acqua. Si tratta quindi di misure di gestione attuate in funzione della sicurezza idraulica e dell’equilibrio e risanamento del trasporto solido di fondo, che devono rispettare le norme federali vigenti in materia (art. 43, 44 LPAc).

La strategia e la pianificazione dell’approvvigionamento cantonale di inerti sono state definite sulla base di un concetto elaborato da un gruppo di lavoro del Dipartimento del territorio. Esse sono state in seguito inserite tra gli obiettivi pianificatori cantonali del Piano direttore adottati dal relativo Decreto legislativo 26 giugno 2007 del Gran Consiglio (ambito tematico Vivibilità, obiettivo no. 28) e nella relativa scheda di Piano direttore V6 sull’approvvigionamento in materiali inerti. Esse integrano e coordinano i settori di attività inerenti alle estrazioni di inerti pregiati, la gestione delle cave e la gestione delle discariche.

Diversamente dalle vigenti normative cantonali, l’art. 70 cpv. 2 prevede il rilascio di un’autorizzazione oppure di una concessione di estrazione a dipendenza dello scopo, della durata e dell’entità dell’intervento. La procedura ordinaria di rilascio di questi atti ricalca sostanzialmente quella vigente.

Quanto previsto dal vigente art. 5 del Decreto esecutivo concernente l’estrazione di materiale dalle acque pubbliche del 21 gennaio 1966, secondo cui la tassa viene riscossa «a seconda del luogo di estrazione e della qualità del materiale» è stato meglio specificato all’art. 74 cpv. 2 facendo riferimento al luogo di estrazione (segnatamente alle condizioni di accesso al corpo d’acqua), alla distanza tra il sito di estrazione e il luogo di distribuzione nonché alla qualità del materiale. In ogni caso la quantificazione della tassa dovrà essere operata in considerazione non solo dei costi necessari per la lavorazione dell’inerte, ma anche dei principi di copertura dei costi e dell’equivalenza.

In proposito, la Commissione ha discusso la questione della commisurazione della tassa in oggetto, coinvolgendo anche il Consiglio di Stato, che con la sua risposta 25 novembre 2020 osserva come da oltre vent’anni nel Cantone Ticino non sono più rilasciate autorizzazioni o concessioni per estrazioni da corsi s’acqua a fini commerciali. Le autorizzazioni sono concesse esclusivamente per operazioni limitate nel tempo, quali misure gestionali e volte a garantire la sicurezza del territorio. Nei suddetti casi, ovvero quando vi è una comprovata necessità di liberare puntualmente gli alvei fluviali per assicurare la capacità idraulica, si prospettano sostanzialmente due scenari possibili. Se la qualità del materiale è discretamente buona, quindi con un oggettivo valore commerciale, con il rilascio dell’autorizzazione è prelevata una tassa di estrazione che tiene conto dei seguenti criteri: qualità dei materiali, condizioni di estrazione e d’accesso al corpo d’acqua e distanza per la valorizzazione del prodotto.

Se invece la qualità del materiale è scarsa (presenza di materiale organico oppure frazioni di dimensioni inadeguate), una lavorazione più complessa è necessaria al fine di renderlo idoneo all’uso. In tal caso, affinché i costi siano sostenibili, si ritiene necessaria l’esenzione dalla tassa. Una tassa risulta ingiustificata anche nel caso in cui il materiale è estratto dall’alveo per garantire la sicurezza idraulica ed è restituito nuovamente al corso d’acqua, a valle del punto critico.

L’importo massimo della tassa di estrazione, pari a franchi 25 al metro cubo, è stato stabilito mediante Decreto esecutivo concernente l’estrazione di materiale dalle acque pubbliche del 21 gennaio 1966. Nonostante lo stesso sia stato definito negli anni Sessanta, secondo la situazione di mercato e la qualità di materiale presente nei corsi d’acqua, esso è ritenuto tutt’oggi adeguato, poiché tiene conto dei costi generati dalla successiva – e necessaria – lavorazione del materiale, in vista della sua messa sul mercato quale misto granulare o aggregato per la confezione di calcestruzzo di qualità media. La tassa di estrazione risulta pure pienamente conforme alla realtà svizzera. Un approfondimento in tal senso ha potuto mostrare infatti che la tassa massima applicata da diversi Cantoni non supera l’importo di 25 franchi al metro cubo, ma che è, in taluni casi, addirittura inferiore. A titolo informativo si segnala inoltre che negli ultimi vent’anni la tassa di estrazione non ha mai superato i 5 franchi al metro cubo. L’importo massimo indicato nell’art. 74 pLGA risulta pertanto giustificato. Le considerazioni relative al riciclaggio del materiale, evocate nella domanda, nulla mutano a tale proposito.

Per quanto attiene invece alla definizione di un importo minimo, si ritiene opportuno, dopo attente valutazioni, stabilire una tassa minima pari a 1 franco al metro cubo. Tuttavia, come in precedenza indicato, vi sono casi concreti nei quali è necessaria l’esenzione dalla tassa. Tali casistiche sono meglio specificate nel Regolamento d’applicazione della LGA. In particolare, lo stesso prevedrà l’esenzione dalla tassa per estrazioni ad uso privato sino a 5 metri cubi, per quelle relative a misure di premunizione d’interesse pubblico eseguite per conto del Cantone, dei Comuni, dei Patriziati e dei Consorzi ed infine per le estrazioni effettuate per la sicurezza del territorio, qualora il materiale estratto sia di scarsa qualità o sia restituito al corso d’acqua.

Considerato quanto sopra esposto, d’intesa con l’Ufficio dei corsi d’acqua, il Consiglio di Stato propone un emendamento dell’art. 74 pLGA che la Commissione condivide:

**Tasse d’estrazione**

**Art. 74**

1La tassa di estrazione è fissata nell’atto di autorizzazione o concessione, ritenuto un importo minimo di fr. 1.- e massimo di fr. 25.- il metro cubo e in funzione dei seguenti criteri:

1. luogo d’estrazione, segnatamente condizioni d’accesso al corpo d’acqua;
2. distanza tra il sito di estrazione e il luogo di distribuzione;
3. qualità del materiale.

2Il Consiglio di Stato definisce i casi di esenzione dalla tassa.

**Finanziamento degli interventi (art. 75-79)**

La protezione contro i pericoli naturali e segnatamente l’elaborazione della documentazione su tali pericoli nonché la realizzazione delle relative opere di protezione sono compiti che incombono sia alla Confederazione sia ai Cantoni. A p. 35 del Messaggio sono elencate le prestazioni finanziarie della Confederazione.

Gli art. 75 e seguenti riprendono e completano questo quadro. In particolare, per i progetti di sistemazione sono stati definiti criteri per la presa in considerazione degli aspetti tecnici, ambientali e sociali relativi quale sistema d’incentivazione dei progetti particolarmente efficaci (v. art. 79). Per gli aspetti non regolati dalla LGA resta evidentemente applicabile la Legge sui sussidi cantonali (RL 10.2.7.1). I compiti per i quali è prevista l’erogazione di contributi finanziari obbligatori sono quelli relativi alle sistemazioni, agli interventi di manutenzione straordinaria, ai ripristini e alla realizzazione di sistemi di misurazione e di allarme. Sono quindi escluse dal sussidio le misure di manutenzione ordinaria e gli interventi di consolidamento lungo le rive lacustri. A seguito dell’allestimento del RLGA è stato modificato l’art. 76 cpv. 2 definendo l’esclusione del sussidio per le rive dei laghi.

I destinatari dei sussidi (art. 77) sono gli enti pubblici per i quali è riconosciuta la competenza in materia di sistemazione dei corsi d’acqua: si tratta in pratica di Comuni e Consorzi in base alla LCons nonché di altre persone o enti che eseguono opere di pubblica utilità in delega. Non sono pertanto concessi sussidi a persone o enti non esplicanti compiti di utilità pubblica.

Per la commisurazione del sussidio (art. 79) non è più presa in considerazione la capacità finanziaria dei destinatari (eliminazione della perequazione finanziaria indiretta). Anche sul piano cantonale vige il principio degli incentivi per progetti particolarmente efficaci.

L’ammontare complessivo del sussidio, compresa la parte federale, è stabilito al 60% delle spese computabili per i provvedimenti di protezione contro le piene e al 65% per le rivitalizzazioni. Tali quote potranno tuttavia essere aumentate sino al 90% rispettivamente al 95% in caso di interventi previsti sulla base di una procedura partecipativa degli interessati (sul concetto v. UFAM, Manuale Processo partecipativo nei progetti di sistemazione dei corsi d’acqua, Berna 2019), che permettono il raggiungimento di importanti e qualificati obiettivi ambientali, favoriscono una migliore fruibilità o che assicurano maggiore spazio al corpo d’acqua. Per l’allestimento di studi di base e progetti preliminari nell’ambito della rivitalizzazione il sussidio può inoltre coprire la totalità delle spese computabili (art. 79 cpv. 3).

***Capitolo VI: Esecuzione***

**Competenze (art. 80-82)**

Le norme in oggetto riprendono e confermano l’attuale ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni nell’ambito della gestione delle acque. In generale, il Cantone, a cui spetta l’attuazione della legislazione federale in materia (v. art. 45 LPAc, 2 LUFI e 12 LSCA), rimane responsabile di compiti di carattere strategico (art. 4), di polizia (art. 80 cpv. 2 lett. e – f) e di vigilanza (art. 83). I Comuni, dal canto loro, pianificano e attuano le misure necessarie a livello locale, in particolare per la distribuzione dell’acqua a scopo alimentare, per la raccolta e il trattamento di acque di scarico e per la sistemazione dei corsi d’acqua (art. 81 cpv. 2).

Secondo l’art. 81 cpv. 4, i compiti dei Comuni in materia di approvvigionamento idrico (art. 81 cpv. 2 lit. b) possono essere delegati, con l’accordo del Consiglio di Stato, soltanto a soggetti di diritto pubblico con sede nel Cantone o a soggetti il cui capitale sociale sia interamente detenuto da enti pubblici. Si tratta essenzialmente dell’ente autonomo di diritto comunale (art. 193 LOC) e dei Consorzi (ai sensi della Legge sul consorziamento dei Comuni, LCCom, sia ai sensi della Legge sui Consorzi, LCons). Tra i soggetti – menzionati all’art. 81 cpv. 4 – il cui capitale sociale è interamente detenuto da enti pubblici, possono entrare in considerazione in particolare le società anonime ordinarie (art. 620 e seguenti CO) e le società ad economia mista ai sensi dell’art. 762 CO[[1]](#footnote-1).

Con riferimento ai requisiti professionali per i responsabili della gestione degli acquedotti (fontanieri), la Commissione ha discusso sulla necessità di prevedere dei requisiti professionali minimi nella legge. Con il Consiglio di Stato, la Commissione ritiene che l’art. 80 cpv. 2 lit. g) prevede espressamente che il Consiglio di Stato *può assegnare ai Comuni, ad altri soggetti di diritto pubblico o a privati, con il loro consenso, compiti di esecuzione, controllo, e sorveglianza; l’attribuzione di questi compiti può essere subordinata al possesso di specifici requisiti personali o professionali*. In considerazione di questa norma, anche la Commissione ritiene che i requisiti professionali dei fontanieri saranno stabiliti con il coinvolgimento dell’AAT e della SSIGA.

Tra i compiti specifici del Consiglio di Stato elencati all’art. 80 cpv. 2, vi è quello di istituire e organizzare la polizia delle acque – alla quale è, tra l’altro, conferita la qualità di parte nei procedimenti penali in materia di inquinamenti (cfr. art. 90 cpv. 3) – come pure quello di sorvegliare gli impianti di accumulazione che il diritto federale assoggetta alla vigilanza cantonale (v. art. 23 della Legge federale sugli impianti di accumulazione del 1. ottobre 2010), ciò che permette di abrogare il Decreto legislativo che designa l’autorità competente ad esercitare la sorveglianza sugli impianti di accumulazione (RL 721.200; cfr. Allegato abrogazione e modifica di leggi).

L’art. 82 stabilisce l’obbligo per gli enti pubblici e i privati interessati di collaborare nella gestione integrata delle acque. In questo contesto è pure precisato che tale gestione dev’essere attuata in principio mediante entità con competenze territoriali determinanti su scala di bacino e che il Consiglio di Stato può, per ragioni d’interesse pubblico, istituire d’ufficio dei nuovi soggetti per l’esecuzione di determinati compiti attribuiti ai Comuni.

**Vigilanza e informazione (art. 83-84)**

Il progetto di legge prevede alcune misure cantonali complementari di promozione, concernenti più specificatamente l’informazione e la consulenza in materia di protezione delle acque, il sostegno alla formazione, all’aggiornamento professionale e alla ricerca scientifica.

**Gestione dei dati personali (art. 85)**

Nell’ambito dell’allestimento del RLGA il Consiglio di Stato ha introdotto un nuovo articolo relativo alla gestione dei dati relativi ai detentori di impianti e all’archiviazione mediante un sistema informatico cantonale.

**Art. 85 Gestione dei dati**

1I dati relativi ai detentori di impianti e ai titolari di attività che costituiscono una potenziale fonte di pregiudizio alle acque e i dati relativi ai beneficiari di autorizzazioni e concessioni sono gestiti e archiviati mediante un sistema informatico cantonale, che svolge funzione di piattaforma digitale.

2Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli relativi al sistema infomatico cantonale, in particolare definisce:

1. la tipologia degli impianti e delle attività da gestire con il sistema informatico cantonale;
2. l’organo responsabile per la gestione e il trattamento dei dati;
3. le categorie di dati contenuti nel sistema informatico;
4. le modalità e i diritti di accesso e di trasmissione dei dati, tenendo conto della cerchia dei destinatari.

***Capitolo VII: Disposizioni finali e transitorie***

In entrata si specifica che la numerazione degli articoli a partire dal Capitolo VII è stata aggiornata a seguito dell’introduzione del nuovo art. 85 (Gestione dei dati).

In questo capitolo vengono riprese le usuali norme necessarie per convenientemente eseguire la legge. In particolare, è prevista la base legale per la percezione di tasse e emolumenti dovuti a seguito dell'esame di domande, concessione di autorizzazioni ed esecuzione di controlli (art. 86) nonché la possibilità di chiedere la prestazione di adeguate garanzie – soprattutto nel caso di attività potenzialmente dannose per le acque e con costi di eventuali risanamenti particolarmente onerosi – prima del rilascio di autorizzazioni o concessioni (art. 87).

L'art. 88 riprende quanto previsto in numerose altre leggi cantonali; in particolare sono esplicitati i mezzi coattivi ai quali l'autorità può far ricorso.

All’art. 89 è disciplinato il diritto di ricorso delle organizzazioni cantonali che si occupano della salvaguardia degli interessi legati alla gestione delle acque e tutelati dalla LGA.

Gli artt. 90 e 91 definiscono le contravvenzioni cantonali e la procedura applicabile per il perseguimento dei reati in materia di protezione delle acque. A questo riguardo occorre anzitutto rilevare che, secondo l’art. 123 cpv. 1 Cost. fed. il Cantone è competente in materia di diritto penale e procedura penale soltanto nella misura in cui la Confederazione non abbia ancora legiferato. Ne consegue che le fattispecie punibili in base alla norma prevista all’art. 89 dell’annesso disegno di legge, anch’essa di carattere sussidiario, risultano concretamente limitate. Facendo uso del margine concesso dall’art. 335 cpv. 2 CP e nell’ottica di un rafforzamento dell’esecuzione del diritto in materia di inquinamenti, appare opportuno che la sanzione prevista sia aumentata dagli attuali 20'000 (art. 130 cpv. 1 LALIA) a 100'000 franchi.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali disciplinati all’art. 91, si propone di conferire ai servizi cantonali incaricati della polizia delle acque (v. art. 80 cpv. 2 lett. e) i diritti di parte nei procedimenti penali concernenti i reati previsti dalla LPAc e dalla stessa LGA. Tale proposta dà pure seguito all’iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Fabio Schnellmann per la modifica dell’art. 129 cpv. 2 della Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971.

La Commissione ha discusso tale approccio, invitando il Consiglio di Stato ad approfondire la questione. Nella sua risposta 25 novembre 2020, l’esecutivo ha rilevato che l’art. 104 cpv. 2 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 prevede che la Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici. Secondo l’attuale giurisprudenza, la nozione di autorità deve, in linea di massima, essere intesa in senso restrittivo. È irrilevante che l’organizzazione sia costituita secondo il diritto pubblico o privato. Determinante è piuttosto che le sia affidato l’adempimento di un compito di diritto pubblico di pertinenza dell’ente pubblico, che disponga in tale ambito di prerogative di pubblico imperio, che la gestione e la contabilità afferenti i suoi compiti pubblici soggiacciano alla vigilanza statale, che l’organizzazione sia quindi sufficientemente legata all’ente pubblico e che la sua attività di diritto pubblico sia finanziata dallo Stato (cfr. DTF 144 IV 240 del 14 giugno 2018). Ora, le acque appartengono pur sempre al Cantone (cfr. art. 1 LDP), che è pure competente in materia di protezione dell’ambiente (cfr. art. 4 LALPAmb) e protezione delle acque (cfr. art. 2 LALIA). I servizi cantonali incaricati della polizia delle acque adempiono quindi ai suddetti criteri. Pertanto, il Cantone è legittimato a conferire a quest’ultimi pieni diritti di parte nei procedimenti penali concernenti i reati previsti dalla LPAc.

Lo stesso non si può dire dei Comuni. È ben vero che questi ultimi, in specifici casi, possono subire un danno. Ciò non è tuttavia sufficiente per garantire loro in modo sistematico la qualità di parte nei procedimenti penali, alla luce delle restrittive condizioni sopra elencate. Va comunque evidenziato che questo non esclude che essi possano far valere in via adesiva pretese di diritto privato ai sensi degli art. 118 ss CPP.

Per questi motivi la Commissione segue il parere del Consiglio di Stato e concorda di conferire i diritti di parte nei procedimenti penali concernenti i reati previsti dalla LPAc e dalla stessa LGA unicamente al Cantone (art. 91 cpv. 3).

Negli articoli da 92 a 101 sono invece contenute le norme transitorie riguardanti l'allestimento dei catasti degli impianti pubblici e privati di smaltimento delle acque, l'adozione del PGS, il prelievo dei contributi di costruzione, la concessione dei sussidi e l'allestimento dei piani di protezione delle acque. I termini indicati considerano lo stato attuale dei menzionati strumenti di gestione delle acque nonché i tempi tecnici necessari per la loro messa a punto secondo le nuove norme.

La Commissione si è chinata su alcuni articoli delle disposizioni finali. Innanzitutto, sull’art. 92 LGA, chiedendo al Consiglio di Stato chiarimenti sul termine “procedure in corso”. Il Consiglio di Stato ha chiarito che con “procedure in corso” è intesa la singola procedura di prelievo già avviata (emissione delle 10 rate dei contributi provvisori e i supplementari in ambito provvisorio) e non l’intero processo di prelievo dei contributi. La Commissione ritiene pertanto tale norma sufficientemente chiara e da lasciare invariata.

Con riferimento ai tempi di attuazione del PGA, l’art. 96 prevede il termine di 5 anni dall’entrata in vigore della presente legge per la sua adozione. È sorta in Commissione la discussione in relazione ad una tale tempistica, ritenuta troppo corta, considerando un termine di 10 anni più idoneo. Interpellato in tal senso il Consiglio di Stato ha però sottolineato come il termine di 10 anni appaia manifestamente eccessivo, anche considerato che i principali dati e rilievi che occorrono per l’allestimento dei PGA sono già presenti nei Comuni. Anche in questo caso la Commissione propone pertanto di mantenere invariata tale norma, pur rilevando che la complessità insita nell’allestimento di tali piani dovrà essere considerata di caso in caso, riconoscendo un certo agio rispetto al termine previsto.

In merito ai contributi di costruzione, l’art. 97 precisa che il termine di cui all’art 25 LGA decorre dalla data della loro approvazione. Si evidenzia però, come già rilevato in merito agli art. 24 e 25, che vi sono Comuni il cui PGS risulta già approvato da oltre 20 anni ma che non hanno ancora concluso le opere. Con l’approvazione della presente legge si creerebbe già in partenza una situazione di prescrizione con l’impossibilità di prelevare i contributi definitivi.

Interpellato in tal senso, il Consiglio di Stato ha rilevato che di fatto la formulazione proposta dell’art. 97 non aggiunge nulla a quanto prevede l’art. 25. L’intento era in effetti il medesimo: per i PGS approvati più di 20 anni prima dell’entrata in vigore della LGA non possono più essere prelevati contributi. Infatti, il PGS sarebbe già da considerarsi vetusto e i dati non più sufficientemente aggiornati per poter procedere al prelievo di contributi. Il PGS dovrebbe dunque essere aggiornato e approvato secondo la nuova LGA.

Ritenute comunque le osservazioni in relazione agli artt. 24 e 25, si ritiene di dare maggior agio nell’applicazione del termine di 20 anni soprattutto per i PGS approvati più di 15 anni fa. Si propone pertanto un termine di 5 anni dall’entrata in vigore della presente legge per il prelievo dei contributi, ma unicamente per i PGS approvati da più di 15 anni ma non oltre i 20 anni. In pratica per questi PGS il termine temporale di cui all’art. 24 sarebbe ridotto a 5 e di fatto, complessivamente tenendo conto degli anni dall’approvazione, non sarebbe fisso a 20 anni, ma varierebbe in funzione della data di approvazione del PGS, così come indicato nella tabella seguente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anni dall’approvazione del PGS** | **Termine dall’entrata in vigore della LGA** | **Anni totali in applicazione dell’art. 97** |
| 15 | 5 | 20 |
| 16 | 21 |
| 17 | 22 |
| 18 | 23 |
| 19 | 24 |
| 20 | 25 |

Appare in ogni caso improponibile stabilire un termine di 20 anni dall’entrata in vigore della LGA per tutti i PGS, perché assolutamente sproporzionato (in taluni casi si rischierebbe di attendere 40 anni).

In merito all’emendamento dell’art. 29 cpv. 2 che propone il tasso d’interesse sui contributi di costruzione pari al 2%, modificando quello della LALIA attualmente in vigore (5%), la Commissione ha approfondito la tematica relativa alle procedure di prelievo dei contributi in corso (durata 10 anni) al momento dell’entrata in vigore della LGA e di fatto anche del nuovo tasso d’interesse. In accordo con il Consiglio di Stato si aggiunge un nuovo capoverso (art. 97, cpv. 3) che permette l’applicazione di un tasso diverso anche a procedure aperte.

Con riferimento a quanto precede, la Commissione, in accordo con il Consiglio di Stato, propone il seguente emendamento dell’art. 97 LGA, aggiungendo un secondo e terzo capoverso:

**f) contributi di costruzione**

**Art. 97**

1(Invariato)

2Nei Comuni con PGS approvato da oltre 15 ma non più di 20 anni dall’entrata in vigore della presente legge, il termine temporale di cui all’art. 25 è ridotto a 5 anni.

3L’art. 29 cpv. 2 è applicabile anche al contributo residuo ancora esigibile; le rate sono ricalcolate di conseguenza.

La Commissione ha esaminato l’art. 98, che definisce le tempistiche, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, per la presentazione della domanda dei sussidi inerenti alla costruzione degli impianti pubblici di smaltimento delle acque (art. 31 cpv. 2 lett. *b* e *c*). I termini previsti (dieci anni per l’inoltro della domanda e quindici anni per l’esecuzione del collaudo) sono ritenuti troppo brevi considerando l’entità degli investimenti da sostenere, specialmente per Comuni medio-piccoli, e la necessità di coordinare le tempistiche e le procedure degli interventi su strade cantonali e strade comunali con altre infrastrutture e altri progetti urbanistici. La Commissione propone pertanto di adeguare i due termini estendendoli a 15 anni per l’inoltro della domanda e a 20 anni per l’esecuzione del collaudo dell’opera.

**g) sussidi**

**Art. 98**

I sussidi per le spese di cui all’art. 31 cpv. 2 lett. b) e c) sono concessi se la domanda è presentata entro quindici anni e il collaudo effettuato entro venti anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Si precisa ancora che l’art. 99, relativo ai nuovi prelievi destinati all’utilizzo delle acque in proprio, richiama l’art. 30 LPAc, ovvero l’insieme dei vincoli legati al deflusso minimo che devono essere ottemperati nell’ambito del rilascio di ogni nuova autorizzazione al prelievo. Il senso della norma, come specificato dal Consiglio di Stato nella sua risposta 25 novembre 2020, è quello di far valere tutti i vincoli citati anche al di fuori di procedure di concessione o autorizzazione, quando non dovessero essere necessarie. Sempre nel medesimo art. 99 si mette in risalto il fatto che le condizioni dell’art. 30 della LPAc si applicano anche in assenza di autorizzazioni o di concessioni per i nuovi prelievi destinati all’utilizzo da parte del Cantone ma pure per tutti i prelievi esistenti alla fine del regime di risanamento delle acque (art. 80 e seguenti LPAC).

Nell’ambito delle decisioni concernenti le misure del risanamento dei prelievi esistenti il Consiglio di Stato ha trattato in maniera paritaria le aziende in possesso di concessioni e l’azienda cantonale. L’utilizzo in proprio delle acque del Cantone (tramite la sua azienda, AET) non necessita infatti del rilascio di una concessione; conseguentemente, non esiste una scadenza del diritto di sfruttamento delle acque per le centrali AET. Ai fini dell’analisi è stato quindi ipotizzato un termine di 80 anni dalla data di entrata in funzione degli impianti; questo dovrebbe permettere un allineamento con le concessioni oggetto di risanamento (OFIMA e OFIBLE) e garantire una parità di trattamento anche in questo ambito.

1. **CONSEGUENZE PER I COMUNI E COERENZA CON IL PROGETTO “TICINO 2020”**

Come già evidenziato (v. cap. 4.2 e il commento agli art. 80-82), l’annesso disegno di legge conferma l’attuale ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni nell’ambito della gestione delle acque.

Alla luce di quanto precede, visti anche i risultati raggiunti globalmente nella protezione qualitativa e quantitativa delle acque, nell’approvvigionamento idrico e nella protezione dei pericoli naturali, non risulta la necessità di adottare modifiche sostanziali nella vigente ripartizione dei compiti.

Anche dal profilo dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni, non si impongono cambiamenti. Come già rilevato, l’annesso progetto legislativo conferma l’attuale sussidiamento da parte del Cantone delle opere di smaltimento delle acque sino ad una quota dell’80% (art. 32), degli impianti di approvvigionamento idrico sino al 60% (art. 42 cpv. 2) e delle sistemazioni/rivitalizzazioni sino al 90 rispettivamente 95% della spesa (art. 79 cpv. 2). Per quanto attiene alla costruzione e all’adattamento delle opere di smaltimento (non però l’allestimento dei PGS), va comunque rilevato che il sussidio cantonale è ancora previsto soltanto per un periodo di 15 anni a far tempo dall’entrata in vigore della LGA (art. 98), in considerazione anche dell’obiettivo di accelerare la conclusione delle principali opere di canalizzazione già pianificate.

In questo contesto, l’Associazione dei Comuni ticinesi ha chiesto di valutare l’eliminazione di qualsiasi riferimento alla capacità finanziaria dei destinatari nella quantificazione dei sussidi (lettera del 25 agosto 2016 presentata nell’ambito della consultazione sul progetto di LGA). A mente della stessa associazione tale criterio potrebbe infatti porsi in conflitto con il progetto di riforma “Ticino 2020”, che mira, tra l’altro, ad eliminare o a ridurre la cosiddetta perequazione finanziaria indiretta. **Tale obiettivo deve però valere *in primis* per i flussi di gestione corrente e non in modo imperativo per quelli di investimento**.

Del resto, qualora si facesse completamente astrazione della capacità finanziaria dei destinatari, ben difficilmente i sussidi in questione – concernenti perlopiù investimenti imposti dal diritto superiore – permetterebbero di conseguire gli obiettivi di protezione delle acque e di sicurezza stabiliti dal legislatore. Questo vale in particolare per le opere di smaltimento delle acque e di approvvigionamento idrico, il cui costo è generalmente superiore nei Comuni che presentano una situazione territoriale meno favorevole. In tali contesti e segnatamente nelle regioni più discoste, l’eliminazione di qualsiasi riferimento alla capacità finanziaria dell’ente esecutore renderebbe di fatto insostenibile e dunque inattuabile una parte importante degli investimenti richiesti dalla legislazione federale e cantonale.

Sulla scorta di queste considerazioni, la ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni nonché i flussi finanziari definiti nell’annesso progetto di legge risultano congruenti con il progetto di riforma “Ticino 2020”.

1. **CONGRUENZA CON IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA**

Le presenti modifiche legislative sono coerenti con il programma di legislatura 2023-2027: v. Asse prioritario 2 (Sviluppo e attrattiva del Canton Ticino), obiettivo 14 (Adottare una gestione integrata della risorsa acqua) a pagina 39.

Dal profilo finanziario esse non hanno ripercussioni a livello cantonale.

1. **CONCLUSIONE**

Il progetto di nuova LGA recepisce a livello normativo e concretizza il principio della gestione integrata delle acque, permettendo in questo modo di armonizzare i relativi strumenti e favorendo un migliore coordinamento dei soggetti attivi nel settore. Il consistente alleggerimento normativo attuato mediante la riunione di diverse leggi cantonali connesse materialmente e il chiarimento dei maggiori istituti giuridici che contraddistinguono la materia (specialmente in relazione agli strumenti della gestione delle acque) favoriranno una migliore conoscenza del quadro giuridico di riferimento e dunque una maggiore efficacia nell’azione degli enti pubblici e dei privati preposti alla gestione delle acque. Accorpando inoltre svariate leggi nell’ambito della gestione delle acque e semplificandone l’apparato normativo, il presente disegno di legge rappresenta un esempio di come lo Stato debba procedere, in un’ottica di semplificazione e sburocratizzazione, anche in altri settori congestionati da un’eccessiva regolamentazione.

Si propone pertanto di approvare l’allegato disegno di legge e di evadere gli atti parlamentari elencati nel capitolo 3 secondo le indicazioni fornite nel testo.

Per la Commissione ambiente, territorio ed energia:

Fabio Schnellmann e Michel Tricarico, relatori

Berardi - Buri - Buzzi - Cedraschi -

Ermotti-Lepori - Genini Sem - Mobiglia -

Padlina - Piccaluga - Renzetti (con riserva) -

Terraneo (con riserva) - Tonini - Zanini Barzaghi

Disegno di

**LEGGE**

**sulla gestione delle acque (LGA)**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 19 febbraio 2020 n. 7792 del Consiglio di Stato,

- visto il rapporto 19 dicembre 2024 n. 7792 R della Commissione ambiente, territorio ed energia,

**d e c r e t a :**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Capitolo primo**  **Disposizioni generali** |
| **Oggetto e campo  di applicazione** | **Art. 1**  1La presente legge disciplina la gestione delle acque e in particolare la protezione della loro qualità, il loro utilizzo, la loro sistemazione e la protezione dai pericoli che esse possono generare.  2Essa si applica a tutte le acque presenti sul territorio del Cantone attuando e completando le disposizioni della legislazione federale in materia di protezione delle acque, di utilizzazione delle forze idriche e di sistemazione dei corpi d’acqua. |
| **Scopi e principi** | **Art. 2**  1Le acque sono gestite in modo integrato allo scopo di:   1. mantenere e migliorarne la qualità; 2. assicurare un loro utilizzo sostenibile, che garantisca degli adeguati deflussi e nel contempo un approvvigionamento idrico sicuro come pure il soddisfacimento dei bisogni dell’agricoltura, dell’industria e di quelli legati alla politica energetica; 3. preservare e migliorare i corpi d’acqua, ripristinando e valorizzando le loro funzioni ecologiche, paesaggistiche e sociali, salvaguardando la loro fruibilità e garantendo la sicurezza delle persone, del territorio e dei beni importanti.   2La gestione integrata considera il bacino idrografico e preserva, nel limite del possibile, il ciclo naturale dell’acqua. |
|  | **Capitolo secondo**  **Strumenti di gestione delle acque** |
| **Norme comuni** | **Art. 3**  1Il Consiglio di Stato disciplina le procedure relative agli strumenti di gestione delle acque.  2Gli strumenti di gestione delle acque sono elaborati in base allo sviluppo territoriale e allo stato della tecnica. Qualora abbiano effetti prolungati nel tempo, essi sono riesaminati e se del caso rielaborati secondo le scadenze stabilite dal Consiglio di Stato.  3Il geodato digitale ha valenza giuridica ed è prevalente rispetto al supporto cartaceo per i piani pubblicati, adottati e, ove previsto, approvati in forma di geodati. |
| **Piano cantonale della gestione delle acque** | **Art. 4**  1Il piano cantonale della gestione delle acque (di seguito PCGA) stabilisce gli indirizzi e i piani d’azione della gestione integrata delle acque in modo coordinato con le altre politiche settoriali.  2Esso è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate.  3Gli indirizzi e le misure di rilevante incidenza territoriale che scaturiscono dallo stesso sono integrati nelle schede del piano direttore. |
| **Catasto delle acque e inventario dei prelievi** | **Art. 5**  1Il Consiglio di Stato allestisce e tiene aggiornati il catasto delle acque e l’inventario dei prelievi.  2Il catasto delle acque indica a scopo informativo:   1. i corsi d’acqua e le sorgenti; 2. i laghi; 3. gli acquiferi rilevanti.   3Nell’inventario dei prelievi sono iscritti i prelievi di acque conformemente alle disposizioni del diritto federale. Tutte le autorizzazioni e concessioni di prelievo sono riportate nell’inventario dalle autorità che le hanno emanate oppure su richiesta del beneficiario. |
| **Piani per la protezione delle acque** | **Art. 6**  1Il piano dei settori di protezione delle acque, che suddivide il territorio in comparti a seconda dei pericoli per le acque superficiali e sotterranee, è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni e gli altri enti pubblici interessati.  2Il piano di protezione delle acque sotterranee (di seguito PPAS) indica le zone di protezione delle acque sotterranee e stabilisce le misure di protezione nonché le limitazioni dei diritti di proprietà per ogni captazione a uso potabile di acqua sotterranea d’interesse pubblico o impianto d’alimentazione degli acquiferi d’interesse pubblico. Esso è elaborato e attuato dal beneficiario o dal proprietario della captazione o dell’impianto, al quale, se del caso, il Consiglio di Stato conferisce il diritto di espropriazione. Il PPAS è in ogni caso adottato dall’Assemblea o dal Consiglio comunale ed è approvato dal Consiglio di Stato.  3Il piano delle aree di protezione delle acque sotterranee indica le aree che rivestono importanza per il futuro sfruttamento e l’alimentazione degli acquiferi ed è adottato dal Consiglio di Stato sentiti i Comuni e gli altri enti pubblici interessati. |
| **Piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia** | **Art. 7**  1Il piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia (di seguito PSTAG) delimita le aree idonee all’utilizzo di tale energia in funzione della protezione delle acque sotterranee. Di principio queste aree non comprendono le zone di protezione delle acque sotterranee.  2Esso è allestito e adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate. |
| **Piani dello smaltimento  delle acque** | **Art. 8**  1Il piano regionale di smaltimento delle acque (di seguito PRS) è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, quando le misure di protezione delle acque in vigore in questi ultimi devono essere armonizzate fra loro al fine di garantire un’adeguata protezione delle acque in una determinata regione e idrologicamente unitaria. Esso vincola il Cantone, i Comuni, i Consorzi e gli enti che svolgono compiti di interesse pubblico.  2Il piano generale di smaltimento delle acque (di seguito PGS) specifica per ogni Comune gli impianti necessari a un’adeguata protezione delle acque nonché a un appropriato smaltimento delle acque di scarico sull’intero territorio comunale.  3Il PGS è allestito dal Municipio, che lo pubblica per 30 giorni, durante i quali ogni cittadino del Comune e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo può presentare osservazioni. Il PGS è in seguito sottoposto al preavviso del Dipartimento e adottato dall’Assemblea o dal Consiglio comunale. Il preavviso del Dipartimento è vincolante. Il Consiglio di Stato dettaglia la procedura; per modifiche di secondaria importanza può prevedere una procedura semplificata, non soggetta all’adozione dell’Assemblea o del Consiglio comunale.  4Se i Comuni non adempiono al loro obbligo, il Consiglio di Stato può adottare misure sostitutive.  5I Comuni possono allestire un PGS sovracomunale per favorire la gestione integrata delle acque in una regione limitata e idrograficamente unitaria e qualora le circostanze lo esigano, segnatamente per motivi finanziari e/o ambientali. Per gli stessi motivi l’allestimento di questo piano può essere imposto dal Consiglio di Stato. Il PGS sovracomunale integra e sostituisce, in tutto o in parte, i PGS comunali. |
| **Piani dell’approvvigio-namento idrico** | **Art. 9**  1Il piano cantonale dell’approvvigionamento idrico (di seguito PCAI) è adottato dal Consiglio di Stato con il coinvolgimento dei Comuni e stabilisce, in modo vincolante per il Cantone, i Comuni e gli altri enti pubblici, i prelievi e gli impianti di interesse generale destinati all’approvvigionamento idrico. In particolare esso indica:   * i Comuni che vi devono far capo; * gli impianti pubblici necessari ad assicurare l’approvvigionamento idrico e il loro grado di priorità; * un programma di attuazione degli impianti; * gli enti pubblici tenuti alla loro realizzazione; * un piano finanziario.   *2*Il piano generale dell’acquedotto (di seguito PGA) indica gli impianti destinati ad assicurare l’approvvigionamento idrico sul territoro comunale. La sua adozione e la sua modifica presuppongono l’allestimento di un rapporto sullo stato dell’approvvigionamento idrico comunale; la procedura segue per analogia quella prevista per il PGS ed è dettagliata dal Consiglio di Stato. |
| **Piani delle sistemazioni dei  corpi d’acqua** | **Art. 10**  1Il Consiglio di Stato adotta un piano delle rivitalizzazioni che stabilisce, su scala cantonale, i tratti d’acqua da rivitalizzare, il tipo di misure di rivitalizzazione e le priorità per l’attuazione delle stesse; esso contiene inoltre i dati riguardanti:   * lo stato ecomorfologico delle acque; * gli impianti situati nello spazio riservato alle acque; * il potenziale ecologico e l’importanza paesaggistica delle acque.   2Il piano dei risanamenti è adottato dal Consiglio di Stato e indica, secondo i disposti del diritto federale, i tratti d’acqua da risanare dal profilo:   * dei deflussi residuali; * dei deflussi discontinui; * del bilancio in materiale detritico; * della libera migrazione dei pesci.   3Il piano dei risanamenti può essere allestito per singoli comprensori ed è vincolante per le autorità. |
| **Autorizzazioni e concessioni**   1. **competenze** | **Art. 11**  Salvo diversa disposizione, le decisioni sulle domande di autorizzazione o di concessione competono al Consiglio di Stato. |
| 1. **durata** | **Art. 12**  Di regola le autorizzazioni hanno una durata massima di venti anni e le concessioni di quaranta. Mediante regolamento il Consiglio di Stato può, per specifici utilizzi, stabilire delle durate massime inferiori. |
| 1. **modifica, revoca  e trasferimento** | **Art. 13**  1Per motivi di interesse pubblico, le autorizzazioni possono essere modificate o revocate in ogni tempo e senza indennità. Salvo diversa disposizione della legge o dell’atto stesso, la modifica o la revoca delle concessioni sono possibili per motivi di interesse pubblico e previo versamento di una piena indennità al beneficiario.  2Le autorizzazioni o le concessioni possono essere revocate in ogni tempo e senza indennità se sono state ottenute con indicazioni inveritiere o se il beneficiario non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.  3Il loro trasferimento a terzi può avvenire unicamente con il consenso preventivo dell’autorità che le ha rilasciate. |
| 1. **estinzione** | **Art. 14**  1Le autorizzazioni e le concessioni si estinguono alla scadenza della loro durata o per la rinuncia del beneficiario.  2Le autorità che le hanno rilasciate possono inoltre dichiararle decadute se:  a) il beneficiario lascia trascorrere inutilmente i termini stabiliti dall’atto di autorizzazione o concessione, segnatamente per la presentazione delle garanzie finanziarie, per la costruzione o per la messa in esercizio degli impianti in esso previsti, a meno che, secondo le circostanze, ragioni d’equità non ne giustifichino una proroga;  b) il beneficiario interrompe l’esercizio per due anni e non lo riattiva entro un termine adeguato impartitogli dall’autorità;  c) nonostante diffida dell’autorità, egli si rende colpevole di grave contravvenzione a doveri essenziali.  3In caso di estinzione dell’autorizzazione o della concessione il beneficiario è tenuto a eseguire, a proprie spese e secondo le indicazioni dell’autorità, tutte le opere atte a ristabilire la situazione preesistente e garantire il buon regime delle acque nonché le funzioni del corpo d’acqua interessato. Salvo diversa disposizione della presente legge o delle relative norme di applicazione, l’autorità competente può nondimeno ordinare la conservazione totale o parziale delle opere eseguite dal beneficiario dell’autorizzazione o dal concessionario procedendo alla loro espropriazione. |
| 1. **responsabilità** | **Art. 15**  1Il beneficiario dell’autorizzazione o della concessione è responsabile di qualsiasi danno legato all’esercizio dei diritti autorizzati o concessionati.  2Restano in ogni caso riservati i diritti dei terzi. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Capitolo terzo**  **Qualità delle acque** |
|  | **Sezione 1**  **Edifici, impianti ed interventi con effetti sulla qualità delle acque** |
| **Obbligo di approvazione  dei progetti** | **Art. 16**  1La costruzione e la trasformazione di edifici o impianti nonché l’attuazione di interventi e provvedimenti con effetti sulla qualità delle acque sono subordinati all’approvazione dei relativi progetti da parte del Cantone.  2Restano in ogni caso riservate le competenze della Confederazione. |
| **Esercizio, manutenzione e responsabilità** | **Art. 17**  1I detentori degli edifici e degli impianti di cui all’art. 16 ne assicurano un’adeguata gestione, un controllo regolare e una manutenzione conforme allo stato della tecnica facendo capo a personale adeguatamente formato.  2Essi sono responsabili per qualsiasi danno alle persone, alle cose o all’ambiente in relazione all’utilizzo di tali edifici o impianti.  3Per gli impianti pubblici l’esercizio e la manutenzione sono attuati sotto la vigilanza del Consiglio di Stato. L’esercizio e la manutenzione degli impianti privati sono soggetti alla vigilanza dei municipi. |
|  | **Sezione 2**  **Impianti di smaltimento delle acque di scarico** |
| **Impianti pubblici** | **Art. 18**  1I Comuni o i Consorzi realizzano gli impianti di smaltimento delle acque di scarico, in particolare gli impianti di depurazione e le canalizzazioni, conformemente alle norme del diritto federale e cantonale, al PRS e al PGS, sia esso comunale o sovracomunale.  2Il Consiglio di Stato, sulla base del PRS o del PGS, oppure se ragioni d'interesse pubblico lo esigono, può obbligare i Comuni o i Consorzi:  a) a costruire, entro un termine adeguato, delle stazioni centrali di depurazione e le necessarie canalizzazioni pubbliche;  b) ad allacciarsi a impianti esistenti o ad accettare l'allacciamento di terzi. |
| **Impianti privati** | **Art. 19**  1Il Consiglio di Stato o il Municipio possono, per motivi di protezione qualitativa delle acque, imporre ai proprietari di edifici o impianti l’obbligo di realizzare degli impianti comuni di smaltimento.  2Essi possono pure obbligare i proprietari ad allacciarsi a impianti privati esistenti o i detentori di impianti privati ad accettare l'allacciamento di terzi contro versamento di un adeguato indennizzo.In caso di mancato accordo fra le parti, quest’ultimo è stabilito dal Tribunale delle espropriazioni. |
| **Allacciamenti** | **Art. 20**  1L’obbligo di allacciamento alle canalizzazioni pubbliche o agli impianti privati è disciplinato dal diritto federale.  2Tali allacciamenti sono realizzati dai proprietari delle costruzioni o degli impianti assoggettati all’obbligo, nel rispetto del PGS e a loro spese. |
|  | **Sezione 3**  **Finanziamento degli impianti pubblici di smaltimento delle acque di scarico** |
| **In generale** | **Art. 21**  1I costi di costruzione, di manutenzione, di esercizio, di risanamento e di sostituzione degli impianti di cui all’art. 18 sono finanziati mediante:  a) contributi di costruzione;  b) sussidi;  c) tasse per l’utilizzo degli impianti.  2Il PGS contiene un piano d’azione e di finanziamento delle opere pubbliche da esso previste.  3Nel piano finanziario ai sensi della legislazione sui Comuni, il finanziamento dei costi ai sensi del cpv. 1 è indicato separatamente. |
| **Contributi di costruzione**   1. **soggetti** | **Art. 22**  Sono soggetti all’imposizione di contributi i proprietari di fondi o i titolari di diritti di superficie ubicati all’interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche al momento della loro notifica oppure, nel caso di adeguamenti del contributo provvisorio o di prelievo di contributi successivi, quando si realizzano le condizioni materiali di tali adeguamenti o prelievi. |
| 1. **calcolo** | **Art. 23**  1La quota di prelievo dei contributi non può essere inferiore al 60% né superiore all’80% delle spese d'investimento nette necessarie alla realizzazione degli impianti comunali indicati nel PGS e realizzati dopo il 31 dicembre 1968 nonché alla partecipazione in quelli consortili. Essa è stabilita dall'Assemblea o dal Consiglio comunale di regola nell’ambito dell’adozione del PGS.  2I contributi sono calcolati in proporzione al valore di stima dei fondi o dei diritti reali limitati appartenenti ai soggetti all’imposizione e complessivamente non possono superare il 3% di tale valore in vigore al momento della notifica. |
| 1. **contributi provvisori** | **Art. 24**  1Il Municipio avvia la procedura di prelievo dei contributi provvisori entro tre anni dall’approvazione del PGS. Essi sono calcolati sulla base del costo preventivo degli impianti.  2Il Municipio può prelevare più contributi provvisori e può avviare procedure di prelievo per singoli comprensori definiti nel PGS.  3Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio, il Municipio adegua il singolo contributo provvisorio all’incremento del valore di stima determinato dall’intervento edile. |
| 1. **contributi definitivi** | **Art. 25**  1I contributi sono determinati definitivamente dal Municipio entro venti anni dall’approvazione del PGS sulla base del costo consuntivo degli impianti previsti nello stesso.  2Qualora le opere non fossero terminate, i contributi definitivi sono calcolati sulla base del consuntivo parziale e del preventivo aggiornato. |
| 1. **contributo successivo** | **Art. 26**  1Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio, il Municipio preleva un contributo successivo, calcolato sull'aumento del valore di stima determinato dall'intervento edile.  2In tale evenienza, non fa stato il limite massimo di prelievo stabilito dall’art. 23 cpv. 1, ritenuto che non può essere in ogni caso superato il limite del costo effettivo per il Comune. |
| 1. **adeguamenti in base agli abitanti equivalenti** | **Art. 27**  Il singolo contributo deve essere aumentato o diminuito quando esiste una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli abitanti equivalenti. |
| 1. **procedura** | **Art. 28**  1Il Municipio notifica le proprie decisioni sui contributi agli interessati e decide sugli eventuali reclami.  2Le decisioni su reclamo sono impugnabili entro trenta giorni mediante ricorso al Tribunale delle espropriazioni, il quale esamina liberamente i fatti e il diritto. Se il valore litigioso non supera i 5'000 franchi, la decisione è emanata dal Presidente del Tribunale come giudice unico.  3Il reclamo e il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo. |
| 1. **esigibilità** | **Art. 29**  1Il contributo è dovuto in dieci rate annuali esigibili dalla data d’inizio dei lavori. Per importi sino a 5'000 franchi il Municipio può esigere il pagamento in una sola rata.  2Sull’ammontare del contributo è dovuto un interesse del 2%. In caso di pagamento anticipato parziale o totale, l’interesse corrispondente non viene conteggiato.  3Il contributo complessivo oppure le sue singole rate si prescrivono in dieci anni. |
| 1. **garanzie** | **Art. 30**  1A garanzia del pagamento del contributo il Comune beneficia di un’ipoteca legale a carico del fondo soggetto all’imposizione.  2L’ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di iscrizione nel registro fondiario. Il suo mantenimento è comunque subordinato all’iscrizione a registro fondiario entro un anno dal giudizio definitivo sull’ammontare del contributo. |
| **Sussidi cantonali**   1. **oggetto** | **Art. 31**  1Il Cantone sussidia la pianificazione e la realizzazione degli impianti pubblici di smaltimento delle acque, siano essi comunali o consortili.  2In particolare sono sussidiabili i costi per:  a) l’allestimento dei PGS;  b) la costruzione degli impianti;  c) il potenziamento e l’adeguamento degli impianti allo stato della tecnica.  3Le spese di esercizio e di manutenzione come pure quelle di rifacimento delle opere che hanno già beneficiato di sussidi non sono sussidiate. |
| 1. **ammontare** | **Art. 32**  1I sussidi ammontano al massimo all’80% dei costi sussidiabili e tengono conto della capacità finanziaria dei destinatari. Qualora un determinato costo sia pure oggetto di sussidi federali, il sussidio cantonale è ridotto fintanto che l’ammontare complessivo corrisponda all’anzidetta quota massima.  2Il Consiglio di Stato definisce le percentuali di sussidio. |
| 1. **competenze e procedura** | **Art. 33**  1La concessione dei sussidi è subordinata all’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 16 e, per le opere comunali, alla notifica dei contributi conformemente all’art. 25.  2Per le spese di cui all’art. 31 cpv. 2 lett. b) e c) i sussidi sono versati dopo il collaudo dell’impianto e l’approvazione dei consuntivi di spesa. |
| **Tasse per l’utilizzo degli impianti** | **Art. 34**  1A copertura dei costi complessivi di esercizio, controllo, manutenzione, degli interessi passivi e di ammortamento degli impianti pubblici di smaltimento delle acque, i Comuni sono tenuti a prelevare una tassa.  2La tassa è dovuta dai proprietari e dai beneficiari di diritti di superficie dei fondi allacciati alla canalizzazione pubblica.  3Essa è composta da una tassa base, che copra la totalità o una parte dei costi fissi, nonché da una tassa variabile che copra almeno il 20% dei costi complessivi, e sia proporzionata all’intensità dell’uso degli impianti. |
|  | **Capitolo quarto**  **Utilizzo delle acque** |
|  | **Sezione 1**  **Norme generali** |
| **Obbligo di autorizzazione o concessione** | **Art. 35**  Ogni prelievo o utilizzo delle acque pubbliche superficiali o sotterranee che eccede l’uso comune è subordinato al rilascio di un’autorizzazione o di una concessione da parte del Cantone. |
| **Criteri e condizioni** | **Art. 36**  1L'utilizzo delle acque è autorizzato o concesso nel rispetto dei seguenti criteri:  a) protezione dell’ambiente, dei corpi d’acqua e del paesaggio;  b) utilizzo parsimonioso della risorsa acqua;  c) efficienza dello sfruttamento energetico;  d) efficacia della lotta contro gli incendi;  e) utilizzo per produzione agroalimentare.  2A meno che l’atto di autorizzazione o concessione non disponga altrimenti, nei periodi di grave penuria d’acqua o in caso di emergenza, il Consiglio di Stato può ridurre temporaneamente e senza indennità la quantità di acqua autorizzata o concessionata. |
|  | **Sezione 2**  **Approvvigionamento idrico** |
| **Limiti per il rilascio  di autorizzazioni e concessioni** | **Art. 37**  1Il prelievo di acque destinato all’uso alimentare è soggetto ad autorizzazione se da un singolo corpo d’acqua vengono prelevati meno di cinquanta litri al minuto. I prelievi maggiori richiedono il rilascio di una concessione.  2Per le captazioni di interesse pubblico di acque sotterranee, i punti di prelievo devono essere inclusi in una zona di protezione delle acque sotterranee approvata con decisione cresciuta in giudicato.  3In casi di emergenza, quali siccità, guasti agli impianti e simili, la facoltà di prelevare più di cinquanta litri al minuto può essere data mediante autorizzazione e anche con punti di prelievo non conformi a quanto indicato al capoverso 2. |
| **Prelievi di acque pubbliche** | **Art. 38**  1I prelievi di acque pubbliche per l’attuazione dei compiti di approvvigionamento di cui all’art. 81 cpv. 2 lett. b) sono oggetto di concessione.  2Tali prelievi possono essere concessi soltanto se risultano conformi al PCAI o al PGA e sono attuati mediante impianti realizzati secondo l’art. 41. |
| **Tasse per il consumo**   1. **cantonali** | **Art. 39**  1L’utilizzo a scopo commerciale dell’acqua potabile può essere assoggettato a una tassa cantonale stabilita nel regolamento e compresa tra un minimo di 10 centesimi ed un massimo di 2 franchi il metro cubo, in funzione della quantità e del genere di utilizzo.  2Qualora un Comune applichi una tassa comunale supplementare ai sensi dell’art. 40 cpv. 3, al Cantone spetta una quota compresa tra il 5 e il 20% dei relativi proventi.  3Per le autorizzazioni e le concessioni della durata superiore a cinque anni, le tasse possono essere adeguate in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo.  4Per altri usi non è prelvata una tassa di consumo. |
| 1. **comunale** | **Art. 40**  1Per il consumo di acqua i Comuni prelevano una tassa che copra i costi complessivi di esercizio, controllo, manutenzione, degli interessi passivi e di ammortamento degli impianti pubblici necessari per l’approvvigionamento idrico.  2La tassa è composta da una tassa base, che copra la totalità o parte dei costi fissi, e da una tassa sul consumo, rilevato di regola con appositi contatori, che copra almeno il 20% dei costi complessivi.  3È possibile prevedere una differenziazione in base al tipo d’uso e al quantitativo, il quale dev’essere rilevato con appositi contatori.  4In caso di consumo di acqua proveniente da acquedotti comunali a scopo commerciale, con l’accordo del Cantone i Comuni possono prelevare delle tasse supplementari. |
| **Impianti per l’approvvigionamento idrico**   1. **realizzazione** | **Art. 41**  Gli impianti per l’approvvigionamento idrico sono realizzati dai Comuni o da altri enti pubblici conformemente ai piani regolatori comunali, al PCAI e al PGA. Il Consiglio di Stato emana le relative prescrizioni tecniche. |
| 1. **sussidi cantonali** | **Art. 42**  1Il Cantone sussidia le opere di interesse sovracomunale definite dal PCAI. In casi particolari e giustificati il Cantone può accordare sussidi anche per opere di interesse generale definite dal PGA di singoli Comuni, per i quali l’onere finanziario risultasse manifestamente sproporzionato.  2I sussidi sono compresi tra il 10 e il 60% dei costi e tengono conto della capacità finanziaria dei destinatari.  3Il Consiglio di Stato precisa i costi sussidiabili e definisce le percentuali di sussidio. |
|  | **Sezione 3**  **Sfruttamento termico delle acque e della geotermia** |
| **Obbligo di autorizzazione o concessione** | **Art. 43**  1Lo sfruttamento termico delle acque è soggetto ad autorizzazione. Nella misura in cui la geotermia non rientra nella proprietà privata, il suo sfruttamento richiede il rilascio di un’autorizzazione. Lo sfruttamento della geotermia profonda è assoggettato all’obbligo di concessione.  2Lo sfruttamento termico delle acque sotterranee e quello della geotermia sono ammessi soltanto se il punto di perforazione è situato in un’area per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia ai sensi del PSTAG (art. 7) e se è possibile escludere qualsiasi pericolo per le falde freatiche. I relativi impianti devono inoltre rispettare le distanze dai confini dei fondi stabilite dal Consiglio di Stato.  3Per lo sfruttamento termico delle acque e lo sfruttamento della geotermia assoggettato all’obbligo di autorizzazione o concessione è prelevata una tassa stabilita dal Consiglio di Stato tra un minimo di 30 franchi ed un massimo di 100 franchi per kW di potenza termica massima utilizzabile.  4Il Consiglio di Stato indica i criteri secondo i quali la geotermia non rientra nella proprietà privata. Esso può inoltre fissare una soglia minima di potenza per lo sfruttamento termico come pure eventuali casi di esenzione della tassa. |
|  | **Sezione 4**  **Utilizzo della forza idrica** |
| **Sfruttamento in proprio e concessione** | **Art. 44**  1L’utilizzo delle acque pubbliche per la produzione di energia idroelettrica ha luogo mediante lo sfruttamento in proprio da parte del Cantone tramite l’Azienda elettrica ticinese (AET).  2In caso di rinuncia, l’utilizzo avviene mediante concessione secondo le norme della presente legge. |
| **Competenze** | **Art. 45**  1La rinuncia allo sfruttamento in proprio delle acque di cui all’art. 44 nonché il rilascio di concessioni sono di competenza del Gran Consiglio se la potenza lorda media supera i 1.5 MW. Negli altri casi la competenza spetta al Consiglio di Stato.  2Qualora più impianti formino un’unità funzionale e geografica, ai fini dell’applicazione del capoverso 1 essi sono da considerare nel loro insieme. |
| **Beneficiari delle concessioni**   1. **impianti esistenti  e nuovi impianti con potenza lorda media superiore a 1.5 MW** | **Art. 46**  1La concessione per impianti esistenti con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW può essere rilasciata soltanto a:   1. enti pubblici ticinesi; 2. soggetti con partecipazione interamente pubblica ticinese (Cantone ed enti locali), nei quali il Cantone detenga la maggioranza assoluta della partecipazione.   2Per nuovi impianti con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW la concessione può essere rilasciata solo a soggetti con partecipazione interamente pubblica ticinese (Cantone ed enti locali), nei quali il Cantone detenga la maggioranza assoluta della partecipazione.  3Durante il periodo della concessione è escluso il trasferimento di quote di partecipazione a terzi che non rientrano nel novero dei capoversi 1 e 2. |
| 1. **impianti esistenti e nuovi impianti con potenza lorda media compresa tra 50 kW  e 1.5 MW inclusi** | **Art. 47**  Concessioni per impianti, esistenti e nuovi, con un potenza lorda media compresa tra 50 kW e 1.5 MW inclusi possono essere rilasciate solo a:   1. enti pubblici ticinesi; 2. soggetti con partecipazione maggioritaria pubblica ticinese (Cantone ed enti locali); 3. soggetti con partecipazione esclusiva degli utenti del comprensorio, che non prevedano una remunerazione del capitale investito e che destinino a enti pubblici ticinesi l’eventuale utile conseguito. |
| 1. **impianti esistenti e nuovi con potenza lorda media inferiore  a 50 kW** | **Art. 48**  Concessioni per impianti esistenti e nuovi con potenza lorda media inferiore a 50 kW possono essere rilasciate anche a privati. |
| 1. **impianti che interessano la Confederazione e  altri Cantoni** | **Art. 49**  Rimane riservata l’applicazione di norme speciali se:   1. la concessione è rilasciata a soggetti a cui partecipano imprese di trasporto e di comunicazione che beneficiano del diritto di appropriazione delle acque per scopi della Confederazione sancito dal diritto federale; 2. la concessione viene rilasciata in relazione ad impianti per lo sfruttamento di acque di più Cantoni. |
| **Rilascio della concessione** | **Art. 50**  1L’autorità preposta al rilascio della concessione decide sentiti i Comuni direttamente toccati dal prelievo.  2La concessione viene accordata in base ad una ponderazione degli interessi contrapposti.  3L’atto di concessione definisce inoltre le modalità di produzione per un uso razionale e una valorizzazione delle acque pubbliche, da realizzarsi in stretta collaborazione con AET, per evitare la creazione di poli di produzione alternativi. |
| **Contenuto della concessione** | **Art. 51**  1Nell’atto di concessione vengono stabilite le condizioni per la tutela dei pubblici interessi e dei diritti acquisiti di terzi.  2L’atto di concessione determina almeno la durata della stessa, il quantitativo di acqua prelevato, il deflusso residuale minimo garantito, il tempo e il modo della sua captazione, le specifiche per il sistema idraulico dell’impianto, l’uso e la restituzione dell’acqua, gli spurghi e gli svuotamenti degli impianti, le garanzie da prestarsi, le tasse ed il canone da corrispondere. |
| **Deflusso residuale minimo** | **Art. 52**  1Il deflusso residuale minimo deve di principio garantire una regimazione idrologica modulata sull’arco dell’anno, conservare una produttività biologica adeguata nei corsi d’acqua piscicoli particolarmente pregiati e la conservazione delle funzioni ecologiche delle acque come pure dell’aspetto paesaggistico all’interno di paesaggi particolarmente meritevoli, in particolare quello delle cascate.  2Deroghe sono possibili nel caso di recupero energetico della forza idrica dell’acqua che alimenta impianti che dispongono di un’autorizzazione o concessione, a condizione che ciò non determini un incremento del prelievo.  3Sulla base del piano dei risanamenti, il Consiglio di Stato ordina i risanamenti ai sensi dell’art. 80 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc). |
| **Espropriazione** | **Art. 53**  1La concessione crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni ed imposizioni necessarie per la costruzione degli impianti e delle opere connesse.  2Il diritto di espropriazione si estende anche agli impianti già esistenti che sono d’ostacolo ad una più razionale e più intensiva utilizzazione del corso d’acqua cui si riferisce la concessione. |
| **Modifiche** | **Art. 54**  1Tutte le modifiche della concessione devono essere notificate, quelle essenziali devono essere approvate dall’autorità concedente.  2Le modifiche non sono considerate essenziali se non sono modificati il diritto di utilizzazione delle acque e le prestazioni convenute fra le parti. |
| **Rinnovo della concessione** | **Art. 55**  1Qualora sia al beneficio di una concessione rilasciata dal Gran Consiglio, dieci anni prima della scadenza della concessione, il concessionario deve manifestare l’intenzione di chiedere il rinnovo della concessione. L’autorità concedente deve esprimersi entro due anni sulla volontà di accordare la concessione e sulle condizioni generali della stessa.  2Il rilascio della concessione è subordinato al versamento da parte del concessionario a favore del Cantone di un’indennità per la rinuncia alla riversione degli impianti. |
| **Riscatto** | **Art. 56**  1Al momento del rilascio della concessione il Cantone può riservarsi il diritto di riscatto conformemente alla legislazione federale sull’utilizzo delle forze idriche.  2Il riscatto può essere esercitato solo quando sono trascorsi i due terzi della durata della concessione. Esso deve essere notificato con almeno cinque anni di anticipo. |
| **Riversione** | **Art. 57**  1Alla scadenza della concessione il Cantone esercita il suo diritto di riversione conformemente a quanto stabilito dalla legislazione federale sull’utilizzo delle forze idriche.  2Il Cantone può rinunciare allo sfruttamento in proprio solo quando non vi ostino motivi di pubblica utilità, in generale quando non siano pregiudicati gli interessi cantonali. In questo caso sono applicabili gli articoli 46 e 47. |
| **Tasse di concessione** | **Art. 58**  1Per il rilascio, il rinnovo, la modifica ed il trasferimento di concessioni il Cantone ha la facoltà di percepire una tassa unica, il cui importo è fissato nell’atto di concessione.  2Salvo disposizioni contrarie, questa tassa è esigibile entro trenta giorni dalla crescita in giudicato.  3Salvo disposizioni contrarie, la tassa non può superare il valore corrispondente all’ammontare di quattro canoni annui.  4Gli importi versati restano in ogni caso acquisiti al Cantone anche se la concessione si estingue o viene dichiarata decaduta anticipatamente. |
| **Canone**   1. **calcolo** | **Art. 59**  1Per il calcolo del canone d’acqua fa stato la potenza lorda media calcolata sulla base delle portate utilizzabili e dei salti utilizzabili.  2È considerato come salto utilizzabile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corpo d’acqua.  3Viene considerata come portata utilizzabile, la quantità d’acqua disponibile in virtù della concessione, nella misura in cui questa non superi la capacità degli impianti autorizzati. |
| 1. **competenza** | **Art. 60**  1Nei limiti stabiliti dalla legislazione federale il canone d’acqua è fissato dal Consiglio di Stato.  2In caso di modifica dei valori massimi del canone d’acqua stabiliti dalla legislazione federale, il Consiglio di Stato è competente per gli adeguamenti del canone. |
| 1. **riscossione** | **Art. 61**  1Dal momento in cui il primo gruppo comincia a produrre energia in modo regolare, il concessionario è tenuto a versare il canone al Cantone. In seguito il canone è pagato anticipatamente nel mese di gennaio per l’anno in corso ed è automaticamente adeguato sulla base delle eventuali modifiche della legislazione federale in materia.  2Per potenze lorde medie superiori a 3 MW, il concessionario può domandare che la tassa annua nei primi due anni sia limitata alla potenza realmente utilizzata, purché questa non sia superiore alla metà della potenza lorda media disponibile.  3Dopo dieci anni dal rilascio della concessione il Consiglio di Stato, d’ufficio o su richiesta del concessionario, ha facoltà in ogni momento di rivedere i quantitativi utilizzati per il calcolo del canone e di variarli se ciò risulta giustificato. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Sezione 5**  **Altri utilizzi** |
| **Altri utilizzi** | **Art. 62**  1In caso di utilizzo a scopo agricolo occorre un’autorizzazione se da un singolo corpo d’acqua vengono prelevati meno di 300 litri al minuto e una concessione per prelievi maggiori. Per gli altri utilizzi (pompaggio per l’accumulo di energia, industriale, piscicolo, a scopo di svago o simili) i limiti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni sono stabiliti in base all’art. 37 cpv 1.  2L’utilizzo a scopo agricolo è gratuito mentre le tasse cantonali per gli altri utilizzi sono commisurate in funzione dello scopo e del dimensionamento del prelievo, ritenuto un minimo di 150 franchi e un massimo annuo di 300 franchi per prelievi fino a 300 litri al minuto, e un minimo di 30 franchi e un massimo di 60 franchi per ogni litro al secondo in più. In casi particolari tali tasse possono essere stabilite in base al consumo entro un minimo di 0.10 franchi ed un massimo di 2 franchi il metro cubo. |
|  | **Capitolo quinto**  **Sistemazioni dei corpi d’acqua e protezione dai pericoli** |
|  | **Sezione 1**  **Norme generali** |
| **Principi di intervento** | **Art. 63**  1Le sistemazioni dei corpi d’acqua e la protezione dai pericoli che l’acqua può generare sono attuate conformemente alle pertinenti legislazioni.  2Esse tengono conto della funzione ecologica dei corpi d’acqua. In particolare, nell’ambito della loro attuazione, la conformazione naturale dei corpi d’acqua dev’essere rispettata o ricostruita per quanto possibile.  3Di principio tali interventi devono permettere che i corpi d’acqua:   1. servano da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate; 2. conservino in larga misura e ripristinino ove possibile le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee; 3. sviluppino una vegetazione ripuale consona al luogo. |
| **Proprietari rivieraschi** | **Art. 64**  1I proprietari rivieraschi sono tenuti a tollerare il passaggio sui loro fondi come pure l’utilizzo degli stessi qualora sia dato un interesse preponderante generale oppure un interesse particolare di un terzo per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.  2Salvo urgenza, gli stessi proprietari devono essere informati preventivamente. In ogni caso i loro interessi sono tenuti in debita considerazione. |
|  | **Sezione 2**  **Spazio riservato alle acque** |
| **Determinazine  ed effetti** | **Art. 65**  1Lo spazio riservato alle acque ai sensi della legislazione federale è determinato dai piani di utilizzazione comunali o cantonali. Per i grandi corsi d’acqua designati come tali dal Consiglio di Stato la sua determinazione compete al Cantone.  2In caso di corsi d’acqua coperti il piano di utilizzazione può definire uno spazio riservato alle acque o uno spazio tecnico minimo da rispettare tramite delle linee d’arretramento.  3Salvo esplicita deroga del Consiglio di Stato, l’accesso allo spazio riservato alle acque non è consentito:   * + - 1. ai mezzi motorizzati, ad eccezione dei veicoli addetti alla manutenzione;       2. per attività comportanti danneggiamenti ai corpi d’acqua. |
|  | **Sezione 3**  **Manutenzione e sistemazioni** |
| **Manutenzione** | **Art. 66**  1Il Consiglio di Stato definisce gli obiettivi della manutezione ordinaria e straordinaria dei corpi d’acqua.  2I Comuni o i terzi delegati ai sensi dell’art. 81 cpv. 3 allestiscono un piano di manutenzione per ogni corpo d’acqua. Il Consiglio di Stato può assoggettare il piano di manutenzione all’obbligo di approvazione cantonale e può imporre ai Comuni o ai terzi delegati l’adozione degli interventi stabiliti dallo stesso.  3Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Stato. |
| **Sistemazioni**   1. **in generale** | **Art. 67**  1Le sistemazioni sono soggette all’obbligo di approvazione del progetto conformemente alla legislazione pianificatoria ed edilizia.  2Per i risanamenti degli effetti pregiudizievoli alle acque legati all’utilizzo della forza idrica il destinatario dell’ordine di risanamento si sostituisce all’ente pubblico nella progettazione e nella realizzazione. |
| 1. **rivitalizzazioni** | **Art. 68**  Gli interventi di rivitalizzazione sono realizzati conformemente al piano delle rivitalizzazioni di cui all’art. 10 cpv. 1. |
| 1. **protezione contro le piene** | **Art. 69**  1I provvedimenti di protezione contro le piene devono rispettare le esigenze di sicurezza e di tutela ambientale in funzione dell’utilizzo del territorio interessato.  2La realizzazione e l’esercizio di sistemi di misurazione e di sistemi di allarme a complemento o in alternativa a interventi tecnici di sistemazione sono considerati dei provvedimenti di protezione contro le piene. |
|  | **Sezione 4**  **Estrazioni e immissioni di materiali** |
| **Obbligo di autorizzazione o concessione** | **Art. 70**  1Nella misura in cui sono ammesse dal diritto federale e da questa legge, l’estrazione di materiali inerti e l’immissione di materiali di scavo non inquinato nei corsi d’acqua e nei laghi necessitano di un’autorizzazione o di una concessione rilasciata dal Cantone.  2Per le estrazioni e le immissioni di poca entità, dal profilo della durata o dei quantitativi di materiale, è sufficiente un’autorizzazione. Le attività più importanti come pure quelle a scopo commerciale richiedono una concessione. |
| **Condizioni generali per le estrazioni e  le immissioni di materiali** | **Art. 71**  1Riservato il diritto federale, l’estrazione e l’immissione di materiali sono ammissibili soltanto nella misura in cui configurano delle particolari misure di gestione in funzione della sicurezza e dell’equilibrio del trasporto solido di fondo. Tali attività devono inoltre garantire un uso parsimonioso e razionale delle risorse naturali e del territorio secondo quanto previsto dalla pianificazione cantonale per la gestione e l’approvvigionamento di inerti.  2L’immissione di materiali nei laghi è di principio vietata. Deroghe sono ammissibili alle condizioni stabilite dalla legislazione federale.  3L’estrazione a scopo commerciale è ammessa solo nei laghi, se sono rispettati i principi della protezione dell’ambiente e adempiute le necessarie condizioni di sicurezza. |
| **Procedura semplificata** | **Art. 72**  Il Consiglio di Stato può prevedere il rilascio di autorizzazioni e concessioni in via semplificata in caso di   * + 1. sgomberi urgenti o dettati da motivi di sicurezza;     2. estrazioni e i depositi inferiori a 1000 metri cubi concernenti tratti circoscritti di alveo;     3. altri motivi di interesse pubblico. |
| **Durata** | **Art. 73**  L’autorizzazione ha una durata massima di un anno, la concessione di venticinque. |
| **Tasse d’estrazione** | **Art. 74**  1La tassa di estrazione è fissata nell’atto di autorizzazione o concessione, ritenuto un importo minimo di fr. 1.- e massimo di fr. 25.- il metro cubo e in funzione dei seguenti criteri:   1. luogo d’estrazione, segnatamente condizioni d’accesso al corpo d’acqua; 2. distanza tra il sito di estrazione e il luogo di distribuzione; 3. qualità del materiale.   2Il Consiglio di Stato definisce i casi di esenzione dalla tassa. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Sezione 5**  **Finanziamento degli interventi** |
| **Principio** | **Art. 75**  1Il Cantone provvede al finanziamento degli interventi di sua competenza tramite mezzi propri, contributi della Confederazione, contributi dei Comuni e contributi di miglioria.  2I Comuni e i consorzi finanziano i rispettivi interventi con mezzi propri, con i sussidi del Cantone e della Confederazione e con i contributi di miglioria. |
| **Sussidi cantonali**   1. **oggetto** | **Art. 76**  1Nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone sussidia:   * + - 1. la manutenzione straordinaria;       2. l’attuazione delle misure tecniche e organizzative di protezione contro le piene ed i flussi detritici;       3. la realizzazione di sistemi di monitoraggio e d’allarme;       4. la rivitalizzazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri;       5. misure che, nell’ambito di una sistemazione, favoriscono la fruibilità dei corsi d’acqua e delle rive lacustri;       6. nella misura in cui portino dei concreti benefici al territorio cantonale, le misure e gli interventi sulle acque transfrontaliere o realizzati in altri Cantoni.   2Non sono accordati sussidi per i lavori di manutenzione ordinaria, per gli interventi di consolidamento lungo le rive dei laghi. |
| 1. **destinatari** | **Art. 77**  Destinatari dei sussidi sono i Comuni, i consorzi, altre persone giuridiche di diritto pubblico e persone giuridiche di diritto privato con compiti di pubblica utilità. |
| 1. **costi computabili** | **Art. 78**  Per il calcolo dei sussidi sono computate le spese tecniche, i costi d’opera, l'acquisizione dei diritti reali e il versamento di indennità uniche relativi ai compiti sussidiabili di cui all’art. 76. |
| 1. **ammontare** | **Art. 79**  1I sussidi ammontano complessivamente, compresa la parte federale, al 60% dei costi computabili per i provvedimenti di protezione contro le piene e al 65% per le rivitalizzazioni.  2Tali quote possono essere aumentate sino al 90% rispettivamente al 95% se l’intervento è previsto sulla base di una procedura partecipativa degli interessati, permette il raggiungimento di importanti e qualificati obiettivi ambientali, favorisce una migliore fruibilità o assicura maggiore spazio al corpo d’acqua.  3Per l’allestimento di studi di base e progetti preliminari nell’ambito della rivitalizzazione i sussidi possono coprire la totalità dei costi computabili.  4Importi di sussidio inferiori a 10'000 franchi sono esclusi. Tale limite è ridotto a 5'000 franchi per le rivitalizzazioni. |
|  | **Capitolo sesto**  **Esecuzione** |
| **Competenze del Consiglio di Stato** | **Art. 80**  1Per quanto non stabilito diversamente, i compiti attribuiti al Cantone dalla legislazione federale e da questa legge sono attuati dal Consiglio di Stato.  2In particolare esso:   * + - 1. disciplina l’applicazione di questa legge mediante regolamenti e direttive;       2. emana direttive tecniche o dichiara vincolanti quelle della Confederazione o di associazioni professionali;       3. può istituire l’obbligo di menzionare nel registro fondiario le restrizioni alla proprietà risultanti dall’applicazione della presente legge;  1. istituisce e organizza la polizia delle acque; 2. ordina i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizivoli alle acque, come pure i risanamenti dei corsi d’acqua soggetti a prelievo e i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizievoli legati all’utilizzo della forza idrica stabiliti dalla legislazione federale sulla protezione delle acque; 3. può assegnare ai Comuni, ad altri soggetti di diritto pubblico o a privati, con il loro consenso, compiti di esecuzione, controllo e sorveglianza; l’attribuzione di questi compiti può essere subordinata al possesso di specifici requisiti personali o professionali; 4. vigila sugli impianti di accumulazione che il diritto federale assoggetta alla vigilanza cantonale; 5. instaura le opportune relazioni con i Cantoni vicini e le confinanti regioni italiane e, entro i limiti fissati dal diritto federale, può concludere accordi in merito a misure comuni di gestione delle acque. |
| **Esecuzione da parte dei Comuni** | **Art. 81**  1I Comuni svolgono i compiti loro affidati da questa legge e dai regolamenti di applicazione.  2In particolare essi:   1. pianificano, realizzano, gestiscono e mantengono gli impianti pubblici di smaltimento; 2. riservate le competenze stabilite dalla legislazione federale sulle derrate alimentari nonché dalle relative norme di applicazione, disciplinano e assicurano l’approvvigionamento idrico sul loro territorio attuando i provvedimenti necessari; 3. realizzano, gestiscono e mantengono le opere di sistemazione dei corsi d’acqua, riservate le competenze del Cantone, dei consorzi e dei proprietari rivieraschi stabilite da questa legge e dalla LTPNat; 4. esercitano le funzioni di polizia locale delle acque; 5. collaborano con i servizi cantonali nell’attuazione di questa legge, nella raccolta e nello scambio di informazioni.   3I Comuni possono assegnare a terzi compiti di esecuzione, manutenzione e sorveglianza alle condizioni stabilite dall’art. 80 cpv. 2 lett. f).  4Il compito di cui al capoverso 2 lett. b) può essere assegnato, con l’accordo del Consiglio di Stato, soltanto ad altri soggetti di diritto pubblico con sede nel Cantone o a soggetti il cui capitale sociale sia interamente detenuto da enti pubblici. |
| **Attuazione della gestione integrata** | **Art. 82**  1Il Cantone e i Comuni collaborano nello svolgimento dei loro compiti, assicurandosi lo scambio di informazioni e coordinando i loro interventi.  2La gestione integrata delle acque è attuata tramite soggetti di diritto pubblico con competenze territoriali che, di principio, considerano il bacino idrografico.  3Se ragioni d'interesse pubblico lo esigono e segnatamente se sono da attendersi rilevanti vantaggi ecologici, operativi o finanziari, per l'esecuzione dei compiti che la presente legge attribuisce ai Comuni, il Consiglio di Stato può istituire nuovi soggetti di diritto pubblico o promuovere la fusione di soggetti di diritto pubblico esistenti. |
| **Vigilanza** | **Art. 83**  1Il Consiglio di Stato vigila sull’esecuzione di questa legge come pure sugli impianti che il diritto federale assoggetta alla vigilanza cantonale.  2In questo contesto esso può imporre controlli periodici, eseguire ispezioni, ordinare l’allestimento di perizie o adottare altri provvedimenti di verifica o sorveglianza che si rendessero necessari in base alle circostanze. |
| **Informazione, consulenza, formazione e ricerca** | **Art. 84**  1Il Consiglio di Stato assicura l’informazione periodica e la sensibilizzazione sui temi della gestione delle acque.  2Esso fornisce agli enti pubblici e privati un'adeguata consulenza.  3Il Consiglio di Stato promuove, in collaborazione con le associazioni professionali interessate, la formazione e l'aggiornamento professionale nel campo della gestione integrata delle acque, in particolare dei funzionari e del personale degli enti pubblici attivi nel settore.  4Avvalendosi della collaborazione di istituti tecnici e scientifici, il Consiglio di Stato promuove e sostiene, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la ricerca e lo sviluppo nel settore della gestione delle acque. |
| **Gestione dei dati personali** | **Art. 85**  1I dati relativi ai detentori di impianti e ai titolari di attività che costituiscono una potenziale fonte di pregiudizio alle acque e i dati relativi ai beneficiari di autorizzazioni e concessioni sono gestiti e archiviati mediante un sistema informatico cantonale, che svolge funzione di piattaforma digitale.  2Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli relativi al sistema infomatico cantonale, in particolare definisce:   1. la tipologia degli impianti e delle attività da gestire con il sistema informatico cantonale; 2. l’organo responsabile per la gestione e il trattamento dei dati; 3. le categorie di dati contenuti nel sistema informatico; 4. le modalità e i diritti di accesso e di trasmissione dei dati, tenendo conto della cerchia dei destinatari. |
|  | **Capitolo settimo**  **Disposizioni finali e transitorie** |
| **Tasse amministrative ed emolumenti** | **Art. 86**  1Per l'esame di domande, il rilascio di concessioni e autorizzazioni, l'esecuzione di controlli e di altre prestazioni specifiche connesse con l'applicazione della legislazione federale e di questa legge, le autorità competenti percepiscono delle tasse e degli emolumenti sino ad un massimo di 50'000 franchi. In casi particolari e motivati questo importo può essere aumentato.  2Le spese per l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni, interventi in caso di incidente e altre prestazioni simili sono poste a carico di colui che le ha rese necessarie.  3Le condizioni di prelievo come pure gli importi delle tasse e degli emolumenti sono stabiliti dal Consiglio di Stato. |
| **Garanzie** | **Art. 87**  1Il rilascio di una concessione o un'autorizzazione ai sensi di questa legge può essere condizionata alla prestazione di un'adeguata garanzia (assicurazione, garanzia bancaria, cauzione, ecc.).  2La prestazione di una garanzia può in particolare essere pretesa per assicurare l'esecuzione di condizioni o oneri così come per i costi di risanamento in caso di danno. |
| **Esecuzione coattiva  e sostitutiva** | **Art. 88**  1Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporne coattivamente l’esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall'art. 292 del codice penale svizzero e dell’esecuzione sostitutiva a spese dell’obbligato oppure della cessazione dell'attività illegale.  2A garanzia del recupero delle spese, all’autorità spetta un’ipoteca legale a carico del fondo sul quale l’intervento sostitutivo è stato eseguito. L’ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di iscrizione nel registro fondiario. Non appena le spese sono state accertate, l’autorità provvede comunque sollecitamente ad iscriverla.  3Qualora un Comune, un Consorzio o terzi si rivelassero inadempienti nei compiti che questa legge o il regolamento di applicazione loro attribuiscono, il Consiglio di Stato, dopo diffida e comminatoria dell'esecuzione sostitutiva, può sostituirsi ad essi accollando loro le relative spese.  4Resta riservata l’esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell’autorità competente ad ordinare i provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l’esecuzione di misure d’urgenza.  5I ricorsi contro le decisioni che dispongono l’esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del Presidente dell’autorità di ricorso. |
| **Diritto di opposizione e di ricorso delle organizzazioni cantonali** | **Art. 89**  1Le organizzazioni attive sull’intero territorio cantonale costituite all’interno del Cantone da almeno dieci anni e che, per statuto, si occupano della salvaguardia degli interessi tutelati da questa legge hanno il diritto di formulare opposizione e ricorso contro le decisioni emanate sulla base della stessa.  2Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto. |
| **Disposizioni penali**   1. **contravvenzioni** | **Art. 90**  1Chiunque intenzionalmente contravviene alla presente legge o al regolamento o a decisioni fondate su tali norme è punibile con una multa sino a 100'000 franchi.  2Se l'autore ha agito per negligenza l'importo della multa può raggiungere al massimo 10'000 franchi.  3La complicità è punibile.  4Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 sono applicabili, quale diritto cantonale, agli atti punibili secondo la presente legge. |
| 1. **competenza e procedura** | **Art. 91**  1I delitti puniti dalle leggi federali sono perseguiti dall'autorità giudiziaria.  2Le contravvenzioni punite dalle leggi federali e le contravvenzioni al diritto cantonale sono perseguite dal Consiglio di Stato conformemente alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.  3I servizi cantonali incaricati della polizia delle acque possono esercitare i diritti di parte nei procedimenti penali concernenti i reati previsti dalla legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 e dalla presente legge. |
| **Norme transitorie**   1. **procedure in corso** | **Art. 92**  Salvo diversa disposizione, le procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa legge sono concluse secondo il diritto anteriore. |
| 1. **inventario dei prelievi (art. 5 cpv. 3)** | **Art. 93**  1I titolari di diritti di prelievo istituiti sulla base di norme previgenti e coloro che si ritengono tali sono tenuti a chiedere l’iscrizione dei loro diritti nell’inventario dei prelievi entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza degli stessi.  2L’istanza di iscrizione deve indicare il titolo sul quale sono fondati i diritti per i quali è chiesta l’iscrizione e dev’essere corredata della necessaria documentazione. In mancanza di un valido titolo essa è respinta. |
| 1. **piano di protezione delle acque sotterranee (art. 6  cpv. 2)** | **Art. 94**  1I PPAS per le captazioni esistenti devono essere allestiti entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.  2Fintanto che non sono istituite le zone di protezione ai sensi dell’art. 6 cpv. 2, restano in vigore le zone S2 provvisorie del diritto precedente. Alle stesse sono comunque applicabili le restrizioni d’uso stabilite dal vigente diritto federale.  3Nella zona S2 provvisoria l’autorità competente può inoltre sospendere per al massimo due anni le proprie decisioni sulle domande di costruzione se le stesse appaiono in contrasto con i disposti di questa legge. L’art. 62 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) è applicabile per analogia. |
| 1. **piano generale di smaltimento delle acque (art. 8 cpv. 2)** | **Art. 95**  1Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni adottano i PGS conformemente a quanto stabilito all’art. 8 cpv. 2.  2Sino alla loro approvazione da parte del Consiglio di Stato, restano in vigore i precedenti PGS. |
| 1. **piano generale dell’acquedotto (art. 9 cpv. 2)** | **Art. 96**  I Comuni adottano il piano generale dell’acquedotto entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
| 1. **contributi di costruzione (art. 25 e seguenti)** | **Art. 97**  1Nei Comuni con PGS già in vigore al momento dell’entrata in vigore della presente legge, il termine di venti anni di cui all’art. 25 decorre dalla data della loro approvazione.  2Nei Comuni con PGS approvato da oltre 15 ma non più di 20 anni dall’entrata in vigore della presente legge, il termine temporale di cui all’art. 25 è ridotto a 5 anni.  3L’art. 29 cpv. 2 è applicabile anche al contributo residuo ancora esigibile; le rate sono ricalcolate di conseguenza. |
| 1. **sussidi (art. 31)** | **Art. 98**  I sussidi per le spese di cui all’art. 31 cpv. 2 lett. b) e c) sono concessi se la domanda è presentata entro quindici anni e il collaudo effettuato entro venti anni dall’entrata in vigore della presente legge. |
| 1. **nuovi prelievi destinati all’utilizzo delle acque in proprio (art. 44)** | **Art. 99**  Le condizioni dell’art. 30 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) si applicano anche in assenza di atti di autorizzazione o di concessione per i nuovi prelievi destinati all’utilizzo delle acque in proprio da parte del Cantone come pure per tutti i prelievi esistenti alla fine del regime di risanamento delle acque secondo l'art. 80 LPAc. |
| 1. **delega dei compiti di approvvigiona-mento idrico (art. 81 cpv. 4)** | **Art. 100**  1Qualora un terzo svolga compiti di approvvigionamento idrico e non esista un atto formale di delega, il Comune è tenuto a formalizzare questo atto entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.  2Tale delega non può tuttavia essere formalizzata qualora il terzo svolga i compiti di approvvigionamento in modo non conforme alle prescrizioni di legge. In tal caso il Comune è tenuto ad assumere direttamente i compiti di approvvigionamento, riscattando, se del caso, gli impianti di proprietà del terzo. Il riscatto ha luogo tenendo conto del valore residuo dell’impianto. In caso di mancato accordo sul valore, il Comune avvia la necessaria procedura espropriativa. |
| 1. **adattamento dei regolamenti comunali** | **Art. 101**  I Comuni adattano i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. |
| **Entrata in vigore** | **Art. 102**  1Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione della Confederazione, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica e abrogazione di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.  2Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore. |

**ALLEGATO: ABROGAZIONE E MODIFICA DI LEGGI**

**I**

**Abrogazione di leggi**

Sono abrogate le seguenti leggi:

* 1. Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975;
  2. Legge sull’approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994;
  3. Legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978;
  4. Legge sull’utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002;
  5. Legge regolante gli scavi all’alveo dei laghi, fiumi, e torrenti del 17 settembre 1928;
  6. Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d’acqua e delle rive lacustri del 10 ottobre 2005;
  7. Decreto legislativo che designa l’autorità competente ad esercitare la sorveglianza sugli impianti di accumulazione del 18 aprile 2005;
  8. Legge concernente le tasse in materia di protezione delle acque del 31 marzo 1982.

**II**

**Modifica di leggi**

1. La legge sul registro fondiario del 2 febbraio 1998 è modificata come segue:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Art. 19**  *Abrogato* |

2. La legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 è modificata come segue:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rapporti con la legislazione in materia di acque** | **Art. 24**  I contributi per l’esecuzione delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione delle acque sono imposti conformemente alla legge sulla gestione delle acque. |

3. La legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 è modificata come segue:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Art. 41**  *Abrogato* |

4. La legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017 (LTPNat) è modificata come segue:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Art. 14**  *Abrogato* |

5. La legge sui Consorzi del 21 luglio 1913 è modificata come segue:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Art. 1**  I consorzi istituiti secondo le norme di questo capitolo sono enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica preposti all’adempimento di compiti di interesse pubblico quali:   1. le sistemazioni dei corpi d’acqua tramite rivitalizzazioni e provvedimenti di protezione contro le piene; 2. la manutenzione delle relative opere; 3. gli interventi di premunizione, consolidamento, piantagione e rimboschimento necessari per prevenire o arrestare gli scoscendimenti, le frane e le valanghe. |
|  | **Art. 2**  *Abrogato* |

1. 1 Non è invece possibile ricorrere alla società anonima di diritto pubblico ai sensi dell’art. 763 CO, in quanto una simile società richiederebbe un’apposita base legale cantonale e il Cantone dovrebbe assumere la responsabilità sussidiaria per i suoi debiti. Tale SA sopravvive in alcuni Cantoni soltanto nel settore bancario (Blaise Knapp, Societés d’économie mixte et societés à participation étatique, in Temi scelti di diritto societario, CFPG, n. 29 pag. 123). [↑](#footnote-ref-1)